SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%) **Anno 130° — Numero 47**

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 25 febbraio 1989** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO AGLI ABBONATI

Per effetto del D. L. 30 dicembre 1988, n. 550, i prezzi ed i canoni di abbonamento a tutte le pubblicazioni della *Gazzetta Ufficiale* debbono essere maggiorati dell'IVA in ragione del 4%.

In tale misura debbono pertanto intendersi maggiorati i canoni ed i prezzi indicati nell'ultima pagina della presente Gazzetta.

Per la regolarizzazione di versamenti effettuati ai titoli di cui trattasi, precedentemente al Decreto-legge richiamato, l'Istituto provvederà a far tenere specifico bollettino di versamento.

Per accelerare le operazioni di rinnovo degli abbonamenti è consigliabile l'utilizzo dei moduli di c/c personalizzati già spediti effettuando il versamento nel più breve tempo possibile.

SOMMARIO

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

LEGGE 21 febbraio 1989, n. 58.

Nuova disciplina dell'applicazione di magistrati.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. L'articolo 110 dell'ordinamento giudiziario approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, è sostituito dal seguente:

«Art. 110. *(Applicazione dei magistrati)*. — 1. Possono essere applicati alle preture, ai tribunali ordinari, ai tribunali per i minorenni e di sorveglianza, alle corti di appello, indipendentemente dalla integrale copertura del relativo organico, quando le esigenze di servizio in tali uffici sono imprescindibili e prevalenti, uno o più magistrati aventi qualifica non inferiore a magistrato di tribunale, in servizio presso gli organi giudicanti del medesimo o di altro distretto; per gli stessi motivi possono essere applicati a tutti gli uffici del pubblico ministero di cui all'articolo 70, comma 1, sostituti procuratori aventi qualifica non inferiore a magistrato di tribunale in servizio presso uffici di procura del medesimo o di altro distretto. Possono altresì essere applicati alle preture, ai tribunali ordinari, ai tribunali per i minorenni e di sorveglianza, nell'ambito del distretto, anche gli uditori con funzioni.

2. L'applicazione è disposta con decreto motivato:

a) per i magistrati in servizio presso organi giudicanti del medesimo distretto dal presidente della corte di appello, sentito il consiglio giudiziario; copia del decreto è trasmessa al Consiglio superiore della magistratura;

b) per i magistrati in servizio presso uffici del pubblico ministero del medesimo distretto dal procuratore generale presso la corte di appello, sentito il consiglio giudiziario; copia del decreto è trasmessa al Consiglio superiore della magistratura;

c) per i magistrati in servizio presso organi giudicanti o uffici del pubblico ministero di un diverso distretto dal Consiglio superiore della magistratura, su richiesta del Ministro di grazia e giustizia ovvero su richiesta, rispettivamente del presidente o del procuratore generale della corte di appello nel cui distretto ha sede l'organo o l'ufficio al quale il magistrato deve essere applicato. È sentito il presidente o il procuratore generale della corte d'appello nel cui distretto il magistrato da applicare esercita le funzioni.

3. Le applicazioni disposte dal presidente della corte di appello o dal procuratore generale presso la corte di appello sono immediatamente comunicate al Consiglio superiore della magistratura e al Ministro, a norma dell'articolo 42 del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1958, n. 916.

4. L'applicazione non può superare la durata di un anno e non può essere rinnovata se non decorso un anno dalla fine del periodo precedente.

5. Del collegio non può far parte più di un magistrato applicato.

6. Se le esigenze indicate nel comma 1 sono determinate dalla pendenza di uno o più procedimenti penali la cui trattazione si prevede di durata particolarmente lunga, il magistrato applicato non può svolgere attività in tali procedimenti.

7. Per le applicazioni presso organi giudicanti o uffici del pubblico ministero di altro distretto, e comunque per le applicazioni di durata superiore ai sei mesi, è richiesto il consenso del magistrato da applicare».

Art. 2.

1. Sono abrogati gli articoli da 111 a 114 dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 21 febbraio 1989

COSSIGA

DE MITA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*
VASSALLI, *Ministro di grazia e giustizia*

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio e delle quali restano invariati il valore e l'efficacia.

Note all'art. 1:

— Il testo del primo comma dell'art. 70 del R.D. n. 12/1941 (Ordinamento giudiziario) è il seguente:

«Le funzioni del pubblico ministero presso la Corte suprema di cassazione e presso le corti di appello sono esercitate da procuratori generali della Repubblica e presso i tribunali da procuratori della Repubblica».

— Il testo dell'art. 42 del D.P.R. n. 916/1958 (Disposizioni di attuazione e di coordinamento della legge 24 marzo 1958, n. 195, concernente la costituzione e il funzionamento del Consiglio superiore della magistratura e disposizioni transitorie) è il seguente:

«Art. 42 *(Comunicazione delle applicazioni e delle supplenze)*. — I capi delle corti di appello, quando dispongono applicazioni o supplenze, ne informano il Consiglio superiore ed il Ministro».

Nota all'art. 2:

Il testo degli articoli 111, 112, 113 e 114 del R.D. n. 12/1941 (Ordinamento giudiziario) era il seguente:

«Art. 111 *(Applicazioni di giudici o di pretori).* — Qualora eccezionali esigenze lo richiedano, e non si possa provvedere altrimenti, nei tribunali ai quali sono assegnati non più di sei giudici, il presidente della corte di appello, sentito il procuratore generale della Repubblica, può applicare temporaneamente, con suo decreto, uno o due giudici di altro tribunale o un pretore di una delle preture del distretto, col loro consenso, informandone il Ministro di grazia e giustizia.

L'applicazione di uno stesso magistrato non può durare oltre sei mesi, esclusa ogni proroga, né può essere rinnovata se non decorso un anno dalla fine del periodo precedente.

Il magistrato applicato non è considerato come supplente estraneo al tribunale, agli effetti dell'art. 97.

Art. 112 *(Applicazioni di consiglieri di corte di appello).* — Per esigenze di servizio, su proposta del presidente e del procuratore generale della corte di appello, possono essere temporaneamente applicati, con decreto ministeriale, uno o più consiglieri della corte, col loro consenso, alla dipendente sezione distaccata.

Art. 113 *(Applicazioni di sostituti procuratori della Repubblica).* — Il procuratore generale della Repubblica può disporre applicazioni temporanee di sostituti nel territorio del distretto, anche in uffici ai quali non sono assegnati sostituti quando imprescindibili esigenze del servizio lo richiedono, informando il Ministro di grazia e giustizia.

L'applicazione non può durare oltre tre mesi, né può essere rinnovata nei riguardi dello stesso magistrato, se non decorso un anno dal termine della precedente applicazione.

Art. 114 *(Applicazioni con funzioni del grado superiore alla corte di appello o alla procura generale della Repubblica).* — I magistrati di corte di appello ed i magistrati di tribunale compresi negli elenchi dei promovibili alla categoria superiore a seguito di scrutinio, possono, con il loro consenso, essere destinati ad esercitare le funzioni della categoria superiore negli uffici giudiziari nei quali risultano vacanze di organico nella stessa categoria.

Tali applicazioni non possono eccedere il numero di dieci per i magistrati di corte di appello e quello di ventinove per i magistrati di tribunale e sono disposte tenendosi presenti le quote stabilite per ciascuna categoria di promovibili e le altre norme sull'ordine di precedenza nelle promozioni.

I magistrati applicati conseguono la promozione secondo il turno stabilito negli articoli 177 e seguenti dell'ordinamento giudiziario approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12».

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 890):

Presentato dal Ministro di grazia e giustizia (VASSALLI) il 2 marzo 1988.

Assegnato alla 2ª commissione (Giustizia), in sede deliberante, il 6 aprile 1988 con pareri delle commissioni 1ª e 5ª.

Esaminato dalla 2ª commissione il 27 luglio 1988; 28 e 29 settembre 1988; 12 ottobre 1988 e approvato il 13 ottobre 1988.

Camera dei deputati (atto n. 3273):

Assegnato alla II commissione (Giustizia), in sede legislativa, il 10 novembre 1988 con pareri delle commissioni I e V.

Esaminato dalla II commissione e approvato, con modificazioni, il 18 gennaio 1989.

Senato della Repubblica (atto n. 890/*B*):

Assegnato alla 2ª commissione (Giustizia), in sede deliberante, il 23 gennaio 1989 con parere della commissione 1ª.

Esaminato dalla 2ª commissione e approvato, con modificazioni, il 31 gennaio 1989.

Camera dei deputati (atto n. 3273/*B*):

Assegnato alla II commissione (Giustizia), in sede legislativa, il 9 febbraio 1989.

Esaminato dalla II commissione e approvato il 15 febbraio 1989.

89G0098

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 ottobre 1988.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Trieste.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Trieste, approvato con regio decreto 11 dicembre 1930, n. 1984, e modificato con regio decreto 1° ottobre 1936, n. 1918, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Veduta la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università degli studi anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Trieste, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Gli articoli 175 e 176, relativi alla scuola di specializzazione in chirurgia generale, sono soppressi e sostituiti dai seguenti nuovi articoli, con il conseguente spostamento della numerazione successiva.

Scuola di specializzazione in chirurgia generale

Art. 175. — È istituita la scuola di specializzazione in chirurgia generale presso l'Università degli studi di Trieste.

La scuola ha lo scopo di preparare personale medico specializzato nel campo della chirurgia generale.

La scuola rilascia il titolo di specialista in chirurgia generale.

Art. 176. — La scuola ha la durata di cinque anni.

Ciascun anno di corso prevede ottocento ore di insegnamento e di attività pratiche guidate.

In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in cinque per ciascun anno di corso, per un totale di venticinque specializzandi.

Art. 177. — Per l'attuazione delle attività didattiche programmate dal consiglio della scuola provvede la facoltà di medicina e chirurgia.

Art. 178. — Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione i laureati in medicina e chirurgia.

Per l'iscrizione alla scuola è richiesto il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione.

Art. 179. — La scuola comprende sei aree di insegnamento e tirocinio professionale:

a) propedeutica generale;

b) diagnostica strumentale e di laboratorio;

c) tecnica operatoria;

d) fisiopatologia speciale;

e) chirurgia generale;

f) chirurgia speciale.

Art. 180. — Gli insegnamenti relativi a ciascuna area didattica e formativa professionale sono i seguenti:

a) Propedeutica generale:

fisiopatologia generale;
informatica;
medicina legale;
chirurgia sperimentale e microchirurgia.

b) Diagnostica strumentale e di laboratorio:

patologia clinica;
anatomia patologica;
radiologia;
semeiotica strumentale.

c) Tecnica operatoria:

anatomia chirurgica;
tecniche operatorie;
chirurgia endoscopica.

d) Fisiopatologia speciale:

anestesia e rianimazione;
trattamento pre e post-operatorio;
fisiopatologia chirurgica.

e) Chirurgia generale:

chirurgia generale;
chirurgia pediatrica;
chirurgia d'urgenza;
chirurgia oncologica;
chirurgia geriatrica.

f) Chirurgia speciale:

ortopedia e traumatologia;
neurochirurgia;
chirurgia ginecologica;
chirurgia toracica;
chirurgia cardiovascolare;
endocrinochirurgia;
chirurgia urologica;
chirurgia plastica e riparativa.

Art. 181. — L'attività didattica comprende ogni anno ottocento ore di didattica formale e di tirocinio professionale guidato. Essa è organizzata in una attività didattica teorico-pratica comune per tutti gli studenti (quattrocento ore come di seguito ripartite) ed in una attività didattica elettiva, prevalentemente di carattere tecnico-applicativo di ulteriori quattrocento ore, rivolta all'approfondimento del *curriculum* corrispondente ad uno dei settori formativo-professionali (monte ore elettivo). La frequenza nelle diverse aree avviene pertanto come di seguito specificato:

1° Anno:

Propedeutica generale (ore 100):
fisiopatologia generale . . . . ore 30
informatica . . . . » 30
chirurgia sperimentale e microchirurgia . . . . » 40

Diagnostica strumentale e di laboratorio (ore 50):
patologia clinica . . . . » 50

Tecnica operatoria (ore 100):
anatomia chirurgica . . . . » 100

Fisiopatologia speciale (ore 50):
anestesia e rianimazione . . . . » 50

Chirurgia generale (ore 100):
chirurgia generale . . . . » 100

Monte ore elettivo: ore 400.

2° Anno:

Diagnostica strumentale e di laboratorio (ore 100):
anatomia patologica . . . . ore 50
semeiotica strumentale . . . . » 50

Tecnica operatoria (ore 100):
anatomia chirurgica . . . . » 100

Fisiopatologia speciale (ore 100):
trattamento pre e post-operatorio . . » 50
fisiopatologia chirurgica . . . . » 50

Chirurgia generale (ore 100):
chirurgia generale . . . . » 100

Monte ore elettivo: ore 400.

3° Anno:

Diagnostica strumentale e di laboratorio (ore 100):

anatomia patologica	ore	20
radiologia	»	30
semeiotica strumentale	»	50

Tecnica operatoria (ore 100):

tecniche operatorie	»	100

Chirurgia generale (ore 150):

chirurgia generale	»	150

Chirurgia speciale (ore 50):

endocrinochirurgia	»	50

Monte ore elettivo: ore 400.

4° Anno:

Tecnica operatoria (ore 80):

tecniche operatorie	ore	80

Chirurgia generale (ore 170):

chirurgia generale	»	100
chirurgia pediatrica	»	45
chirurgia geriatrica	»	25

Chirurgia speciale (ore 150):

ortopedia e traumatologia	»	30
neurochirurgia	»	20
chirurgia ginecologica	»	50
chirurgia urologica	»	50

Monte ore elettivo: ore 400.

5° Anno:

Propedeutica generale (ore 20):

medicina legale	ore	20

Tecnica operatoria (ore 100):

tecniche operatorie	»	80
chirurgia endoscopica	»	20

Chirurgia generale (ore 180):

chirurgia generale	»	50
chirurgia d'urgenza	ore	80
chirurgia oncologica	»	50

Chirurgia speciale (ore 100):

chirurgia toracica	»	40
chirurgia cardiovascolare	»	40
chirurgia plastica e riparativa	»	20

Monte ore elettivo: ore 400.

Art. 182. — Durante i cinque anni di corso è richiesta la frequenza nei reparti di degenza, nelle sale operatorie, negli ambulatori, nei servizi specialistici, nei laboratori di chirurgia sperimentale e nelle strutture di ricerca afferenti alla scuola.

La frequenza nelle varie aree per complessive ottocento ore annue, compreso il monte ore elettivo di quattrocento ore annue, avverrà secondo delibera del consiglio della scuola, tale da assicurare ad ogni specializzando un adeguato periodo di esperienza e di formazione professionale. Il consiglio della scuola ripartirà annualmente il monte ore elettivo.

Il consiglio della scuola predispone apposito libretto di formazione, che consenta allo specializzando ed al consiglio stesso il controllo dell'attività svolta e dell'acquisizione dei progressi compiuti, per sostenere gli esami annuali e finali.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 27 ottobre 1988

COSSIGA

GALLONI, *Ministro della pubblica istruzione*

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 dicembre 1988
Registro n. 79 Istruzione, foglio n. 361

89A0779

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 2 febbraio 1989.

Autorizzazione alla Cassa di risparmio di Verona, Vicenza e Belluno ad emettere assegni circolari.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il regio decreto-legge 7 ottobre 1923, n. 2283, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Vista la domanda della Cassa di risparmio di Verona, Vicenza e Belluno, con sede in Verona;

Vista la delibera del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio del 20 gennaio 1989;

Decreta:

Alla Cassa di risparmio di Verona, Vicenza e Belluno, con sede in Verona, è concessa, ai sensi dell'art. 36 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni e integrazioni, la facoltà di emettere propri assegni circolari nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia, con effetto dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 febbraio 1989

Il Ministro: AMATO

89A0791

DECRETO 2 febbraio 1989.

Autorizzazione alla Cassa di risparmio di Puglia ad emettere assegni circolari.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il regio decreto-legge 7 ottobre 1923, n. 2283, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Vista la domanda della Cassa di risparmio di Puglia, con sede in Bari;

Vista la delibera del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio del 20 gennaio 1989;

Decreta:

Alla Cassa di risparmio di Puglia, con sede in Bari, è concessa, ai sensi dell'art. 36 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni e integrazioni, la facoltà di emettere propri assegni circolari nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia, con effetto dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 febbraio 1989

Il Ministro: AMATO

89A0792

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

DECRETO 10 febbraio 1989.

Integrazione al decreto ministeriale 5 agosto 1988, n. 378, concernente l'utilizzazione in via transitoria di indicazioni geografiche e relative indicazioni aggiuntive per i vini da tavola prodotti con le uve provenienti dalla vendemmia 1988 della regione Liguria.

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto il regolamento CEE n. 355/79 del Consiglio del 5 febbraio 1979, che stabilisce le norme generali per la designazione e la presentazione dei vini e del mosto di uve;

Visto il proprio decreto 21 dicembre 1977, contenente norme sulla designazione e presentazione dei vini da tavola con indicazione geografica;

Visto il proprio decreto 2 novembre 1978, contenente norme complementari al citato decreto 21 dicembre 1977;

Visto il proprio decreto 5 agosto 1982, contenente norme concernenti l'uso di riferimenti aggiuntivi per la designazione dei vini da tavola con indicazione geografica;

Visto il proprio decreto 9 dicembre 1983, contenente norme integrative relative ai vini da tavola con indicazione geografica;

Visto, in particolare, l'art. 3 del sopra indicato decreto ministeriale 9 dicembre 1983, che prevede la possibilità di autorizzare per particolari esigenze connesse alla produzione e commercializzazione dei vini da tavola l'uso di particolari menzioni aggiuntive;

Visto il proprio decreto 30 luglio 1987, n. 368, contenente misure transitorie per la commercializzazione dei vini da tavola con indicazione geografica, prodotti con le uve provenienti dalla vendemmia 1987;

Visto il proprio decreto 5 agosto 1988, n. 378, contenente norme per l'utilizzazione in via transitoria di indicazioni geografiche e relative indicazioni aggiuntive per i vini da tavola prodotti con le uve provenienti dalla vendemmia 1988;

Viste le richieste avanzate dalla regione Liguria tendenti ad ottenere, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 2, del citato decreto ministeriale 9 dicembre 1983, l'integrazione di alcune indicazioni geografiche, di vini da tavola prodotti nella regione Liguria con il riferimento al nome dei vitigni dai quali detti vini derivano o con indicazioni aggiuntive atte a contraddistinguere le metodologie di produzione o la identificazione delle zone di produzione dei vini stessi;

Considerate valide le motivazioni addotte dalla suddetta regione a sostegno delle richieste di cui trattasi;

Ritenuto, in conseguenza di quanto esposto, che sussiste l'esigenza di consentire in via transitoria a taluni vini da tavola prodotti nella regione Liguria da uve provenienti dalla vendemmia 1988 l'utilizzazione delle menzioni sopra specificate, in aggiunta alle indicazioni geografiche ammesse dal citato decreto ministeriale 5 agosto 1988, n. 378;

Decreta:

Articolo unico

Ad integrazione di quanto disposto dal decreto ministeriale 5 agosto 1988, n. 378, con riguardo ai vini da tavola della regione Liguria è consentito utilizzare nella designazione e presentazione degli stessi la sottoelencata indicazione geografica con le specifiche menzioni aggiuntive, riguardanti i riferimenti al nome di vitigni:

Indicazione geografica	Indicazioni aggiuntive
«Liguria Occidentale»	Pigato, Rossese e Vermentino; limitatamente al prodotto proveniente dal territorio delle province di Savona e Imperia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 febbraio 1989

Il Ministro: MANNINO

89A0766

DECRETO 10 febbraio 1989.

Integrazione al decreto ministeriale 5 agosto 1988, n. 378, concernente l'utilizzazione in via transitoria di indicazioni geografiche e relative indicazioni aggiuntive per i vini da tavola prodotti con le uve provenienti dalla vendemmia 1988 della regione Lombardia.

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto il regolamento CEE n. 355/79 del Consiglio del 5 febbraio 1979, che stabilisce le norme generali per la designazione e la presentazione dei vini e del mosto di uve;

Visto il proprio decreto 21 dicembre 1977, contenente norme sulla designazione e presentazione dei vini da tavola con indicazione geografica;

Visto il proprio decreto 2 novembre 1978, contenente norme complementari al citato decreto 21 dicembre 1977;

Visto il proprio decreto 5 agosto 1982, contenente norme concernenti l'uso di riferimenti aggiuntivi per la designazione dei vini da tavola con indicazione geografica;

Visto il proprio decreto 9 dicembre 1983, contenente norme integrative relative ai vini da tavola con indicazione geografica;

Visto, in particolare, l'art. 3 del sopra indicato decreto ministeriale 9 dicembre 1983, che prevede la possibilità di autorizzare per particolari esigenze connesse alla produzione e commercializzazione dei vini da tavola l'uso di particolari menzioni aggiuntive;

Visto il proprio decreto 30 luglio 1987, n. 368, contenente misure transitorie per la commercializzazione dei vini da tavola con indicazione geografica, prodotti con le uve provenienti dalla vendemmia 1987;

Visto il proprio decreto 5 agosto 1988, n. 378, contenente norme per l'utilizzazione in via transitoria di indicazioni geografiche e relative indicazioni aggiuntive per i vini da tavola prodotti con le uve provenienti dalla vendemmia 1988;

Viste le richieste avanzate dalla regione Lombardia tendenti ad ottenere, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 2, del citato decreto ministeriale 9 dicembre 1983, l'integrazione di alcune indicazioni geografiche, di vini da tavola prodotti nella regione Lombardia, con il riferimento al nome dei vitigni dai quali detti vini derivano o con indicazioni aggiuntive atte a contraddistinguere le metodologie di produzione o la identificazione delle zone di produzione dei vini stessi.

Considerate valide le motivazioni addotte dalla suddetta regione a sostegno delle richieste di cui trattasi;

Ritenuto, in conseguenza di quanto esposto, che sussiste l'esigenza di consentire in via transitoria a taluni vini da tavola prodotti nella regione Lombardia da uve provenienti dalla vendemmia 1988 l'utilizzazione delle menzioni sopra specificate, in aggiunta alle indicazioni geografiche ammesse dal citato decreto ministeriale 5 agosto 1988, n. 378;

Decreta:

Articolo unico

Ad integrazione di quanto disposto dal decreto ministeriale 5 agosto 1988, n. 378, con riguardo ai vini da tavola della regione Lombardia è consentito utilizzare nella designazione e presentazione degli stessi le sottoelencate indicazioni geografiche con le specifiche menzioni aggiuntive, riguardanti i riferimenti al nome di vitigni ed altre indicazioni:

Indicazione geografica	Riferimenti ed indicazioni aggiuntive
Manerba Monica	Groppello gentile, Marzemino, Pinot grigio e Riesling italico
Polpenazze	Chardonnay, Riesling italico, Tocai italico e Trebbiano
Puegnago	Barbera, Marzemino o Berzemino, Groppello gentile e Tocai italico
Padenghe	Riesling italico, Groppello gentile e Trebbiano
Desenzano	Riesling renano, Chardonnay, Tocai italico e Trebbiano
Valle Versa	Barbera, Moscato, Croatina, Riesling italico, Riesling renano e Pinot nero
Bronese	Barbera, Croatina, Pinot nero, Riesling italico, Riesling renano e Moscato
Casteggiano	Barbera, Croatina, Riesling italico, Riesling renano, Pinot nero e Moscato
Provincia di Pavia	Riesling italico, Riesling renano, Barbera, Moscato, Malvasia e Cortese
Canneto	Barbera, Croatina

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 febbraio 1989

Il Ministro: MANNINO

89A0789

DECRETO 10 febbraio 1989.

Integrazione al decreto ministeriale 5 agosto 1988, n. 378, concernente l'utilizzazione in via transitoria di indicazioni geografiche e relative indicazioni aggiuntive per i vini da tavola prodotti con le uve provenienti dalla vendemmia 1988 della regione Piemonte.

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto il regolamento CEE n. 355/79 del Consiglio del 5 febbraio 1979, che stabilisce le norme generali per la designazione e la presentazione dei vini e del mosto di uve;

Visto in particolare, l'art. 3, punto 2, del citato regolamento che demanda agli Stati membri la possibilità di rendere obbligatoria, vietare o limitare l'utilizzazione di alcune indicazioni nella designazione dei vini da tavola con indicazione geografica prodotti nel proprio territorio;

Visto il proprio decreto 21 dicembre 1977, contenente norme sulla designazione e presentazione dei vini da tavola con indicazione geografica;

Visto il proprio decreto 2 novembre 1978, contenente norme complementari al citato decreto 21 dicembre 1977;

Visto il proprio decreto 5 agosto 1982, contenente norme concernenti l'uso di riferimenti aggiuntivi per la designazione dei vini da tavola con indicazione geografica;

Visto il proprio decreto 9 dicembre 1983, contenente norme integrative relative ai vini da tavola con indicazione geografica;

Visto, in particolare, l'art. 3 del sopra indicato decreto ministeriale 9 dicembre 1983, che prevede la possibilità di autorizzare per particolari esigenze connesse alla produzione e commercializzazione dei vini da tavola l'uso di particolari menzioni aggiuntive;

Visto il proprio decreto 30 luglio 1987, n. 368, contenente misure transitorie per la commercializzazione dei vini da tavola con indicazione geografica, prodotti con le uve provenienti dalla vendemmia 1987;

Visto il proprio decreto 16 luglio 1988, concernente il riconoscimento della indicazione geografica «Piemonte» per i vini da tavola, la delimitazione della relativa zona di produzione e l'autorizzazione all'uso di riferimenti aggiuntivi;

Visto il proprio decreto 5 agosto 1988, n. 378, contenente norme per l'utilizzazione in via transitoria di indicazioni geografiche e relative indicazioni aggiuntive per i vini da tavola prodotti con le uve provenienti dalla vendemmia 1988;

Vista la richiesta avanzata dalla regione Piemonte tendente ad ottenere, l'integrazione della indicazione geografica «Piemonte», per vini da tavola prodotti nella regione Piemonte medesima, con il riferimento al nome dei vitigni dai quali detti vini derivano in aggiunta a quelli già previsti nel citato decreto ministeriale 16 luglio 1988;

Considerate valide le motivazioni addotte dalla suddetta regione a sostegno della richiesta di cui trattasi, in quanto per detti vitigni sono in corso procedure di proroga al loro utilizzo ai sensi del regolamento CEE n. 3800/81 della commissione del 16 dicembre 1981, che stabilisce norme per la classificazione delle varietà di viti;

Ritenuto, in conseguenza di quanto esposto, che sussiste l'esigenza di consentire in via transitoria ai vini da tavola ad indicazione geografica «Piemonte», prodotti da uve provenienti dalla vendemmia 1988 l'utilizzazione delle menzioni sopra specificate, in aggiunta alla indicazione geografica medesima riconosciuta con il citato decreto ministeriale 16 luglio 1988;

Decreta:

Articolo unico

Ad integrazione di quanto disposto dal decreto ministeriale 5 agosto 1988, n. 378, con riguardo ai vini da tavola della regione Piemonte è consentito utilizzare nella designazione e presentazione degli stessi la sottoelencata indicazione geografica con le specifiche menzioni aggiuntive, riguardanti i riferimenti al nome di vitigni:

Indicazione geografica	Indicazioni aggiuntive
Piemonte	«Provincia di Alessandria»: Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon, Chardonnay, Sylvaner verde e Traminer aromatico; «Provincia di Asti»: Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon, Chardonnay, Muller Thurgau, Riesling italico, Riesling renano, Ruché, Sauvignon, Sylvaner verde e Traminer aromatico; «Provincia di Cuneo»: Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon, Chardonnay, Muller Thurgau, Pelaverga, Riesling italico, Riesling renano, Sauvignon, Sylvaner verde, Timorasso e Traminer aromatico; «Provincia di Vercelli»: Ancellotta, Cabernet Franc e Cabernet Sauvignon.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 febbraio 1989

Il Ministro MANNINO

89A0790

MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

DECRETO 14 febbraio 1989.

Autorizzazione alla Cassa di risparmio di Torino ad avvalersi della facoltà di cui all'art. 25 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, relativamente agli assegni bancari pagati decorrenti dal 1° gennaio 1988.

IL MINISTRO
PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Visto l'art. 25 della legge 4 gennaio 1968, n. 15;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'11 settembre 1974, recante norme sulla fotoriproduzione sostitutiva dei documenti d'archivio e di altri atti delle pubbliche amministrazioni;

Visto il proprio decreto di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato in data 29 marzo 1979, con il quale sono state approvate le caratteristiche della pellicola destinata alla fotoriproduzione sostitutiva dei documenti d'archivio e di altri atti delle pubbliche amministrazioni;

Visto l'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805;

Vista la richiesta della Cassa di risparmio di Torino del 24 marzo 1988, n. 22769;

Considerato che gli atti e documenti oggetto della richiesta non sono compresi nelle categorie escluse dalla fotoriproduzione sostitutiva ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'11 settembre 1974;

Udito il comitato di settore per i beni archivistici in sostituzione della commissione di cui all'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409;

Sentito il Ministro del tesoro;

Decreta:

Articolo unico

La Cassa di risparmio di Torino è autorizzata ad avvalersi della facoltà di cui all'art. 25 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, per i documenti decorrenti dal 1° gennaio 1988 che costituiscono la categoria «assegni bancari pagati».

Le modalità di riproduzione ed i procedimenti tecnici dovranno essere corrispondenti a quelli previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'11 settembre 1974, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 306 del 25 novembre 1974. La pellicola da usare, fermo restando che sarà costituito un originale negativo di sicurezza per sostituire ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, i documenti riprodotti, dovrà possedere le caratteristiche tecniche prescritte dal decreto ministeriale 29 marzo 1979, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 206 del 28 luglio 1979.

Gli originali cartacei dei documenti, di cui è stata effettuata la fotoriproduzione sostitutiva, possono essere distrutti se si riferiscono ad un periodo anteriore all'ultimo anno.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della repubblica italiana.

Roma, addì 14 febbraio 1989

Il Ministro: BONO PARRINO

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo della nota qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura della disposizione di legge alla quale è operato il rinvio e della quale restano invariati il valore e l'efficacia.

Note alle premesse:

— Il testo dell'art. 25 della legge n. 15/1968 (Norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firma) è il seguente:

«Art. 25 (*Riproduzione di documenti d'archivio ed altri atti*). — Le pubbliche amministrazioni ed i privati hanno facoltà di sostituire, a tutti gli effetti, ai documenti dei propri archivi, alle scritture contabili, alla corrispondenza ed agli altri atti di cui per legge o regolamento è prescritta la conservazione, la corrispondente riproduzione fotografica anche se costituita da fotogramma negativo.

Salvo quanto previsto nel successivo comma, con decreto del presidente del Consiglio dei Ministri, sentiti i Ministri dell'interno, di grazia e giustizia, delle finanze e del tesoro, previo parere della commissione di cui all'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409 [riguardante norme sulla organizzazione degli archivi di Stato], sono stabiliti i limiti di tale facoltà, nonché i procedimenti tecnici e le modalità della fotoriproduzione e della autenticazione.

Per le pubbliche amministrazioni le modalità della riproduzione sono di volta in volta stabilite con decreto del Ministro dell'interno, sentito il Ministro interessato, previo parere della commissione di cui al citato art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409 [riguardante norme sulla organizzazione degli archivi di Stato]».

La competenza ad emanare il decreto previsto dal presente comma è stata trasferita al Ministro per i beni culturali e ambientali dall'art. 1, ultimo comma, del D.L. 14 dicembre 1974, n. 657 (*Gazzetta Ufficiale* n. 332 del 19 dicembre 1974), convertito nella legge 29 gennaio 1975, n. 5 (*Gazzetta Ufficiale* n. 43 del 14 febbraio 1975).

— Il testo dell'art. 8 del D.P.R. 805/1975 (Organizzazione del Ministero per i beni culturali e ambientali) è il seguente:

«Art. 8. — I comitati di settore, sulla base degli indirizzi di carattere generale indicati dal Consiglio nazionale:

a) propongono, per la materia di propria competenza, programmi annuali o pluriennali redatti per obiettivi o comunque individuano obiettivi di intervento;

b) coordinano metodologie e criteri di interventi;

c) esprimono parere sugli acquisti e gli interventi, su e per i beni culturali, di particolare impegno. Il Ministro può, con propri decreti, sentito il Consiglio nazionale, fissare misure, limiti e direttive;

d) danno parere su questioni loro sottoposte dal Ministro;

e) possono chiedere agli uffici ministeriali che siano loro sottoposte questioni di particolare rilevanza;

f) si pronunciano sulle questioni ad essi demandate da leggi e da regolamenti».

89A0822

DECRETO 14 febbraio 1989.

Autorizzazione alla Cassa di risparmio di Torino ad avvalersi della facoltà di cui all'art. 25 delle legge 4 gennaio 1968, n.15, relativamente ai documenti contabili di cassa decorrenti dal 1° gennaio 1988.

IL MINISTRO
PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Visto l'art. 25 della legge 4 gennaio 1968, n. 15;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'11 settembre 1974, recante norme sulla fotoriproduzione sostitutiva dei documenti d'archivio e di altri atti delle pubbliche amministrazioni;

Visto il proprio decreto di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato in data 29 marzo 1979, con il quale sono state approvate le caratteristiche della pellicola destinate alla fotoriproduzione sostitutiva dei documenti d'archivio e di altri atti delle pubbliche amministrazioni;

Visto l'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805;

Vista la richiesta della Cassa di risparmio di Torino del 24 marzo 1988, n. 22768;

Considerato che gli atti e documenti oggetto della richiesta non sono compresi nelle categorie escluse dalla fotoriproduzione sostitutiva ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'11 settembre 1974;

Udito il comitato di settore per i beni archivistici in sostituzione della commissione di cui all'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409;

Sentito il Ministro del tesoro;

Decreta:

Articolo unico

La Cassa di risparmio di Torino è autorizzata ad avvalersi della facoltà di cui all'art. 25 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, per gli atti decorrenti dal 1° gennaio 1988 che costituiscono la categoria «documenti contabili di cassa» e che sono contraddistinti come di seguito indicato:

A) Documenti:

mod. 1414; mod. 1414a; mod. 220; mod. 472; mod. 127; mod. 867; mod. 4186; mod. 199; mod. 200; mod. 339; mod. 536; mod. 536a; mod. 1234 FI; mod. 1234 FII; mod. 2138; mod. 1251c; mod. 807; mod. 1268; mod. 1454; mod. 1573; mod. 1712; mod. 1961; mod. 1873; mod. 2079B; mod. 2088; mod. 2143b; mod. 2259; mod. 4088; mod. 2412; mod. 2740; mod. 1929a; mod. 2460; mod. 2886; mod. 2949; mod. 2953; mod. 2983; mod. 3015; mod. 2969; mod. 4190; mod. 3029; mod. 3032; mod. 3083; mod. 3130; mod. 3151; mod. 1414 tpm; mod. 4133; mod. 438; mod. 4185; mod. 4228; mod. 4210; mod. 4238; mod. 4212; mod. 4213; mod. 256; mod. 288; mod. 288az; mod. 1836; mod. 1836 TP; mod. 1836 AZ; mod. 1652; mod. 1653; mod. 2882; avviso di scadenza di effetti; disposizioni impartite e sottoscritte dal titolare di un rapporto di conto redatte su carta bianca o su carta intestata del cliente.

B) Allegati:

mod. 83 (al mod. 1573); mod. 823 (al mod. 1573); mod. 1491 (al mod. 1251C); mod. 2205 (al mod. 2949); mod. DM10 (al mod. 4210); ricevute di utenze pagate tramite la cassa dell'istituto di credito (ai modd. 4238, 4185, 4212, 4213, 4228) moduli e tabulati provenienti da clientela o banche (ai modd. 1268, 1712, 4213).

Le modalità di riproduzione ed i procedimenti tecnici dovranno essere corrispondenti a quelli previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'11 settembre 1974, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 306 del 25 novembre 1974.

La pellicola da usare, fermo restando che sarà costituito un originale negativo di sicurezza per sostituire ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, i documenti riprodotti, dovrà possedere le caratteristiche tecniche prescritte dal decreto ministeriale 29 marzo 1979, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 206 del 28 luglio 1979.

Gli originali cartacei dei documenti, di cui è stata effettuata la fotoriproduzione sostitutiva, possono essere distrutti se si riferiscono ad un periodo anteriore all'ultimo anno.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 febbraio 1989

Il Ministro: BONO PARRINO

AVVERTENZA:

Per quanto concerne le disposizioni sopra citate, si vedano le note pubblicate in calce al D.M. di pari data pubblicato in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pagina 10.

89A0823

DECRETO 14 febbraio 1989.

Autorizzazione alla Cassa di risparmio di Torino ad avvalersi della facoltà di cui all'art. 25 delle legge 4 gennaio 1968, n.15, relativamente agli assegni circolari banca CRT pagati, decorrenti dal 1° gennaio 1988.

IL MINISTRO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Visto l'art. 25 della legge 4 gennaio 1968, n. 15;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'11 settembre 1974, recante norme sulla fotoriproduzione sostitutiva dei documenti d'archivio e di altri atti delle pubbliche amministrazioni;

Visto il proprio decreto di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato in data 29 marzo 1979, con il quale sono state approvate le caratteristiche della pellicola destinata alla fotoriproduzione sostitutiva dei documenti d'archivio e di altri atti delle pubbliche amministrazioni;

Visto l'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805;

Vista la richiesta della Cassa di risparmio di Torino del 24 marzo 1988, n. 22767;

Considerato che gli atti e documenti oggetto della richiesta non sono compresi nelle categorie escluse dalla fotoriproduzione sostitutiva ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'11 settembre 1974;

Udito il comitato di settore per i beni archivistici in sostituzione della commissione di cui all'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409;

Sentito il Ministro del tesoro;

Decreta:

Articolo unico

La Cassa di risparmio di Torino è autorizzata ad avvalersi della facoltà di cui all'art. 25 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, per i documenti decorrenti dal 1° gennaio 1988 che costituiscono la categoria «assegni circolari banca CRT pagati».

Le modalità di riproduzione ed i procedimenti tecnici dovranno essere corrispondenti a quelli previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'11 settembre 1974, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 306 del 25 novembre 1974. La pellicola da usare, fermo restando che sarà costituito un originale negativo di sicurezza per sostituire ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, i documenti riprodotti, dovrà possedere le caratteristiche tecniche prescritte dal decreto ministeriale 29 marzo 1979, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 206 del 28 luglio 1979.

Gli originali cartacei dei documenti, di cui è stata effettuata la fotoriproduzione sostitutiva, possono essere distrutti se si riferiscono ad un periodo anteriore all'ultimo anno.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 febbraio 1989

Il Ministro: BONO PARRINO

AVVERTENZA:

Per quanto concerne le disposizioni sopra citate, si vedano le note pubblicate in calce al D.M. di pari data pubblicato in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pagina 10.

89A0824

MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 10 febbraio 1989.

Interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza idrica nel comune di Castiglione Olona, in provincia di Varese. (Ordinanza n. 1652/FPC).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 10 luglio 1982, n. 428, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 1982, n. 547;

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Visto l'art. 6, comma 7, del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120;

Visto l'art. 17 del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 361, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 441;

Vista la deliberazione della giunta municipale del comune di Castiglione Olona n. 284 del 6 agosto 1987;

Viste le deliberazioni del consiglio comunale n. 82 e n. 83 dell'8 agosto 1987;

Vista la nota n. 318 del 13 gennaio 1988 del sindaco di Castiglione Olona, in esecuzione della deliberazione della giunta municipale n. 37 di pari data, intesa ad ottenere un finanziamento nella misura occorrente di lire 1 miliardo e 700 milioni, per la risoluzione del problema di approvvigionamento idrico alla popolazione di quel comune;

Vista la successiva istanza n. 7202 del 21 settembre 1988 prodotta dal sindaco di cui sopra in cui la richiesta viene riformulata per ottenere: 1) ai sensi dell'art. 6, comma 7, della legge 27 marzo 1987, n. 120, la somma di L. 826.459.551 a copertura delle spese sostenute dall'amministrazione comunale nella fase di prima emergenza; 2) ai sensi dell'art. 17 della legge 29 ottobre 1987, n. 441, la somma d L. 900.000.000 a copertura delle spese per le opere da eseguire a completamento delle succitate;

Vista la relazione dell'ufficio tecnico del comune di Castiglione Olona ove sono descritti gli interventi già realizzati, resisi necessari a seguito dell'emergenza idrica verificatasi dapprima per inquinamento da Tris (2-cloroetilfosfato) in uno dei pozzi destinati all'approvvigionamento idrico e, successivamente, per il franamento del pozzo n. 17 cui il civico acquedotto era stato allacciato per assicurare l'approvvigionamento stesso, per cui è dovuto ricorrersi alla potabilizzazione delle acque del pozzo inquinato;

Visto che, come appare nella relazione in parola, le opere a completamento degli interventi sono necessarie per la normalizzazione della situazione idrica del comune;

Vista la nota n. 5550/87 sett. 2 dell'11 agosto 1987 della prefettura di Varese;

Vista la nota n. 4889 del 22 febbraio 1988 della giunta regionale della Lombardia in cui si rende noto che gli accertamenti effettuati dal genio civile di Varese hanno evidenziato la necessità di interventi nel comune suddetto, atti a fronteggiare l'emergenza idrica derivante da inquinamento delle falde;

Ravvisata la necessità di provvedere con urgenza onde fronteggiare l'emergenza idrica sopra descritta;

Acquisita l'intesa con il Ministero dell'ambiente;

Sentito il Ministero della sanità;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

Art. 1.

È concesso al comune di Castiglione Olona, in provincia di Varese, un contributo straordinario di L. 826.459.551 a copertura delle spese anticipate nella fase di prima emergenza e consistenti nel collegamento del pozzo 17 all'acquedotto comunale; nella installazione dell'impianto di potabilizzazione; nella pulizia e spurgo dei pozzi in attività e negli interventi vari nella fase dell'emergenza e per la distribuzione dell'acqua alla cittadinanza.

Art. 2.

È concesso al comune stesso un finanziamento di L. 900.000.000 per il completamento degli interventi già effettuati od in corso di ultimazione e consistenti nell'esecuzione di una nuova condotta di adduzione dal bacino in località «Bisso» a quello in località «Casino»; nella trivellazione di un nuovo pozzo e nella realizzazione di una nuova cabina di trasformazione per alimentazione.

Art. 3.

L'onere derivante dall'attuazione della presente ordinanza, consistente in complessive L. 1.726.459.551, è posto a carico del fondo per la protezione civile, la somma indicata nell'art. 1 verrà recuperata sul mutuo che sarà concesso dalla Cassa depositi e prestiti al comune di Castiglione Olona, ai sensi dell'art. 6, comma 7, del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120; la somma relativa al finanziamento di cui all'art. 2 resterà invece a carico del fondo per la protezione civile con imputazione dei fondi di cui all'art. 17 del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 361, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 441.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 febbraio 1989

Il Ministro: LATTANZIO

89A0793

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

REGIONE LOMBARDIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 novembre 1988.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Corteno Golgi dall'ambito territoriale n. 15 individuato con deliberazione della giunta regionale 10 dicembre 1985, n. IV/3859, per la realizzazione di una variante alla strada silvo-pastorale e il consolidamento della frana in località «Casazza» da parte del comune di Corteno Golgi. (Deliberazione n. IV/37974).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali e il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale 10 dicembre 1985, n. IV/3859, avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale 26 aprile 1988, n. IV/31898, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione 10 dicembre 1985, n. IV/3859»;

Vista l'istanza di autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, presentata dal sindaco di Corteno Golgi per la realizzazione di variante alla strada silvo-pastorale e consolidamento frana in località Casazza su area ubicata nel comune di Corteno Golgi mappali 27, 44 e 45, foglio 97 e mappali 29 e 46, foglio 98 sottoposta a vincolo paesaggistico in forza della legge 8 agosto 1985, n. 431, art. 1, primo comma, lettera *c*), nonché gravata da vincolo di immodificabilità ed inedificabilità temporanea di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431, in quanto ricompresa nell'ambito territoriale n. 15, individuato con deliberazione di giunta regionale 10 dicembre 1985, n. IV/3859;

Riconosciuto anche in base alle attestazioni e alla documentazione prodotta, la particolare rilevanza «pubblica» dell'opera in argomento, diretta al soddisfacimento di interessi «pubblici» come da deliberazione della giunta municipale 19 settembre 1988, n. 215;

Considerato che le opere si rendono necessarie a seguito dell'alluvione del luglio 1987 e che la viabilità attuale è collocata sul conoide di deiezione di un torrentello tributario in riva sinistra del torrente Brandet e che si rende inoltre necessario garantire l'incolumità dei transitanti;

Riconosciuta l'inderogabile necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'improcrastinabile esigenza di soddisfare i suddetti interessi «pubblici» ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prendere in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Verificato, in ordine all'area di cui trattasi che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità, tali da giustificare la permanenza sull'area medesima del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431: ciò in considerazione che le opere previste interessano un ambito di forte pendenza e pertanto con continuo accumulo di materiale alluvionale e danneggiamento al paesaggio circostante ed al patrimonio arboreo esistente che caratterizza tutto l'ambito e tendono a garantire il transito nonché a consolidare la frana eliminando ulteriori danneggiamenti paesistici;

Atteso che si è proceduto, relativamente all'area interessata dall'opera proposta, ad effettuare una puntuale analisi e valutazione di tutti quegli elementi di carattere sia ambientale chè urbanistico ed economico sociale, propri del piano paesistico, consistenti nel recupero paesistico di quelle alterazioni avvenute in conseguenza della frana e che si possono così inquadrare in quelle previsioni generali di detta pianificazione anche in conformità con la normativa urbanistica comunale relativa alla regolamentazione della viabilità minore e di servizio alle malghe esistenti che altrimenti verrebbero abbandonate con conseguenze negative per un corretto governo del territorio montano e della locale economia;

Riconosciuto che, in un'ottica di accelerazione del processo generale di pianificazione paesistico-ambientale, risultano soddisfatte, relativamente all'area di cui trattasi, quelle finalità di tutela e valorizzazione dei beni paesistici, costituenti obiettivo primario della legge 8 agosto 1985, n. 431 e, in particolare della pianificazione paesistica;

Ritenuto opportuno, per i suesposti motivi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 15, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale 10 dicembre 1985, n. IV/3859;

Dato atto che, con successivo provvedimento si procederà ad autorizzare ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, la realizzazione dell'opera in questione;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi per alzata di mano;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Corteno Golgi (Brescia) mappali 27, 44 e 45, foglio 97 e mappali 29 e 26, foglio 98 dall'ambito territoriale n. 15 individuato con deliberazione di giunta regionale 10 dicembre 1985, n. IV/3859;

2) di riperimetrare, in conseguenza dello stralcio disposto al punto 1) della presente deliberazione, l'ambito territoriale n. 15, individuato con la predetta deliberazione 10 dicembre 1985, n. IV/3859;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 e nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 17 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

4) di inviare al sindaco del comune di Corteno Golgi (Brescia) copia della *Gazzetta Ufficiale*, contenente la presente deliberazione, affinché provveda ad affiggerla all'albo comunale: il comune stesso dovrà tenere a disposizione degli interessati copia della *Gazzetta Ufficiale* con la relativa planimetria, ai sensi dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497.

Milano, addì 29 novembre 1988

Il presidente: TABACCI

Il segretario: DI GIUGNO

89A0746

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 novembre 1988.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Milano dall'ambito territoriale n. 7 individuato con deliberazione della giunta regionale 10 dicembre 1985, n. IV/3859, per la realizzazione di un edificio per colombari a completamento del perimetro del cimitero di Chiaravalle da parte del comune di Milano. (Deliberazione n. IV/37975).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali e il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale 10 dicembre 1985, n. IV/3859, avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale 26 aprile 1988, n. IV/31898, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione 10 dicembre 1985, n. IV/3859»;

Vista l'istanza di autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, presentata dall'assessore allo stato civile e servizi civici del comune di Milano, per la realizzazione di un edificio per colombari a completamento del perimetro del cimitero di Chiaravalle su via S. Arialdo, su area ubicata nel comune di Milano, mappale 5, foglio 674 sottoposta a vincolo paesaggistico in forza del decreto del presidente della regione Lombardia del 28 marzo 1984, nonché gravata da vincolo di immodificabilità ed inedificabilità temporanea di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431, in quanto ricompresa nell'ambito territoriale n. 7, individuato con deliberazione di giunta regionale 10 dicembre 1985, n. IV/3859;

Riconosciuto, anche in base alla documentazione prodotta, la particolare rilevanza «pubblica» dell'opera in argomento diretta al soddisfacimento della domanda di sepolture del tipo a colombari a seguito anche dell'esaurirsi dei posti a terra;

Riconosciuta l'inderogabile necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'improcrastinabile esigenza di soddisfare i suddetti interessi «pubblici» ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prendere in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Verificato, in ordine all'area di cui trattasi che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità, tali da giustificare la permanenza sull'area medesima del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431: ciò in considerazione che le opere previste interessano un'area già adibita a cimitero e che le stesse sono un completamento del perimetro esterno lungo la via S. Arialdo;

Atteso che si è proceduto, relativamente all'area interessata dall'opera proposta, ad effettuare una puntuale analisi e valutazione di tutti quegli elementi di carattere sia ambientale che urbanistico ed economico sociale, propri del piano paesistico, intesi alla conservazione attiva dell'ambito in questione;

Riconosciuto che, in un'ottica di accelerazione del processo generale di pianificazione paesistico-ambientale, risultano soddisfatte, relativamente all'area di cui trattasi, quelle finalità di tutela e valorizzazione dei beni paesistici, costituenti obiettivo primario della legge 8 agosto 1985, n. 431 e, in particolare della pianificazione paesistica;

Ritenuto opportuno, per i suesposti motivi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 7, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale 10 dicembre 1985, n. IV/3859;

Dato atto che, con successivo provvedimento si procederà ad autorizzare ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, la realizzazione dell'opera in questione;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi per alzata di mano;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Milano, mappale 5, foglio 674 dall'ambito territoriale n. 7 individuato con deliberazione di giunta regionale 10 dicembre 1985, n. IV/3859;

2) di riperimetrare, in conseguenza dello stralcio disposto al punto 1) della presente deliberazione, l'ambito territoriale n. 7, individuato con la predetta deliberazione 10 dicembre 1985, n. IV/3859;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 e nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 17 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

4) di inviare al sindaco del comune di Milano copia della *Gazzetta Ufficiale*, contenente la presente deliberazione, affinché provveda ad affiggerla all'albo comunale: il comune stesso dovrà tenere a disposizione degli interessati copia della *Gazzetta Ufficiale* con la relativa planimetria, ai sensi dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497.

Milano, addì 29 novembre 1988

Il presidente: TABACCI

Il segretario: DI GIUGNO

89A0747

AZIENDA DI STATO PER GLI INTERVENTI NEL MERCATO AGRICOLO

DELIBERAZIONE 8 febbraio 1989.

Iscrizione all'albo degli assuntori dell'A.I.M.A.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Visto l'art. 8 della legge 14 agosto 1982, n. 610, sul riordinamento dell'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo;

Visto il decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste - Presidente dell'A.I.M.A., datato 12 aprile 1984, n. 05718 e pubblicato nel supplemento n. 21 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 114, del 26 aprile 1984, con il quale è stato istituito presso l'A.I.M.A. l'albo degli assuntori secondo specifiche categorie merceologiche;

Sentito il parere obbligatorio — previsto dall'ultimo comma dell'art. 5 della citata legge n. 610/82 — espresso dal Comitato consultivo nazionale, nella seduta del 2 febbraio 1989 in ordine all'accoglimento o la reiezione delle domande di iscrizione, di cancellazione, di variazione della denominazione o ragione sociale, dell'ampliamento o della riduzione delle capacità ricettive, all'albo assuntori;

Considerato che nei confronti degli organismi associativi e delle imprese individuali, di cui all'allegato prospetto — su parere conforme del predetto Comitato consultivo nazionale — sono accertati i requisiti previsti per l'iscrizione all'albo e per le variazioni a precedenti iscrizioni all'albo stesso;

Nella seduta dell'8 febbraio 1989;

Delibera:

Sono iscritti all'albo degli assuntori dell'A.I.M.A., istituito con il decreto ministeriale 12 aprile 1984, n. 05718, i seguenti organismi associativi ed imprese individuali per le categorie merceologiche, le capacità operative, le circoscrizioni territoriali di operatività e la consistenza ed ubicazione delle strutture ed attrezzature messe a disposizione dell'A.I.M.A. indicate a fianco di ciascun iscritto, secondo quanto riportato nell'allegato prospetto che fa parte integrante della presente delibera.

Nello stesso prospetto vengono riportate le cancellazioni, variazioni delle denominazioni o ragioni sociali, ampliamenti o riduzioni delle capacità ricettive, riferiti ad operatori ed impianti già iscritti all'albo degli assuntori.

Roma, addì 8 febbraio 1989

(Seguono le firme)

NUOVE ISCRIZIONI

N. progr.	Matricola	Categoria	Denominazione ragione sociale e sede	Capacità operativa totale Tonn. - Hl.	Circoscrizione territoriale di operatività	Strutture messe a disposizione dell'A.I.M.A.	
						Ubicazione	Consistenza
1	498	Tabacco	Produttori associati tabacchi orientali - Prasto - Soc. coop. a r.l., via Roberto Visconti, 6, Lecce	Tonn. 2.000	Puglia	Calimera (Lecce)	Tonn. 2.000

AMPLIAMENTO CAPACITÀ RICETTIVE

N. progr.	Matricola	Categoria	Denominazione ragione sociale e sede	Capacità operativa totale Tonn. - Hl.	Circoscrizione territoriale di operatività	Strutture messe a disposizione dell'A.I.M.A.	
						Ubicazione	Consistenza
1	374/D	Tabacco	Gran Plast S.p.a., frazione Palazzo, Assisi (Perugia)	Tonn. 1.500	Umbria	Torgiano (Perugia)	Tonn. 1.500
2	476/A	Tabacco	S.I.T. - Società italiana tabacchi S.p.a., via Colle dell'Ara, 179, Chieti	Tonn. 3.500	Puglia	Lecce, via Lequile	Tonn. 3.500

VARIAZIONI DENOMINAZIONE E/O RAGIONE SOCIALE

N. progr.	Matricola	Categoria	Precedente denominazione e/o ragione sociale	Nuova denominazione e/o ragione sociale, sede	Capacità operativa iscritta
1	10/C	Cereali	Silos granari della Sicilia S.p.a., via XIII Giugno, 8, Ravenna	Silos granari della Sicilia S.r.l., via XIII Giugno, 8, Ravenna	Tonn. 154.000
2	338/A	Cereali	Italsilos S.p.a., via Medina, 40, Napoli	Italsilos S.r.l., via Medina, 40, Napoli	Tonn. 408.000
3	17/E	Cereali	F.lli Salvatore e Francesco Esposito S.n.c., s.s. n. 106, km 245, Crotone (Catanzaro)	Esposito Salvatore e C. S.n.c., s.s. n. 106, km 245, Crotone (Catanzaro)	Tonn. 54.600
4	374/C	Tabacco	Gran Plast S.r.l., frazione Palazzo, Assisi (Perugia)	Gran Plast S.p.a., frazione Palazzo, Assisi (Perugia)	Tonn. 9.600

89A0813

CIRCOLARI

MINISTERO DELLE FINANZE

CIRCOLARE 28 gennaio 1989, n. 1.

Imposta sul reddito delle persone fisiche. Redditi di lavoro dipendente. Conguaglio di fine anno 1988. Certificazioni del datore di lavoro.

Agli uffici distrettuali delle imposte dirette
Ai centri di servizio imposte dirette di Roma, Milano, Bari, Pescara e Venezia
Alle direzioni provinciali del Tesoro
Alle ragionerie provinciali dello Stato
Al Comando generale della Guardia di finanza
Al Consorzio nazionale esattori

e, per conoscenza:

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
Ai Ministeri
Alla Ragioneria generale dello Stato
Alle Ragionerie centrali dei Ministeri
All'Istituto nazionale della previdenza sociale
Alla Direzione generale degli affari generali e del personale servizio ispettivo
Al servizio centrale degli ispettori tributari

PARTE I

CONGUAGLIO DI FINE ANNO RELATIVO ALL'ANNO 1988

RICHIAMI GENERALI

Nell'anno 1988 non sono intervenute modifiche legislative che abbiano interessato, direttamente o indirettamente, le modalità di effettuazione delle operazioni di conguaglio di fine anno per i redditi di lavoro dipendente.

Per il compimento delle operazioni di conguaglio di fine anno 1988 i sostituti d'imposta dovranno pertanto attenersi, in linea generale, alle stesse disposizioni vigenti per il conguaglio di fine anno 1987.

Si richiamano, quindi, oltre alle istruzioni impartite con le circolari n. 1/R.T. del 15 dicembre 1973 e n. 13/R.T. del 20 novembre 1974 per la disciplina generale del conguaglio di fine anno, anche le circolari n. 65 del 24 maggio 1977 e n. 106 del 14 dicembre 1977 per la disciplina della ritenuta alla fonte sui redditi di lavoro dipendente a partire dal 1° gennaio 1977, la circolare n. 151 del 14 dicembre 1978 per il conguaglio finale di detto anno, la circolare n. 13 del 2 maggio 1980, recante istruzioni per l'attribuzione delle nuove misure delle detrazioni e dell'ulteriore detrazione di L. 52.000 introdotta, con effetto dal 1° gennaio 1980, a favore dei possessori di reddito di lavoro dipendente e assimilati, nonché le circolari n. 37 del 19 novembre 1981 e n. 41 del 12 dicembre 1981, riguardanti il conguaglio di fine anno 1981, la circolare n. 56 del 23 dicembre 1982 relativa al conguaglio di fine anno 1982, la circolare n. 57 del 23 dicembre 1983 relativa al conguaglio di fine anno 1983, la circolare n. 45 del 29 dicembre 1984 relativa al conguaglio di fine anno 1984, la circolare n. 40 del 28 dicembre 1985 relativa al conguaglio di fine anno 1985, la circolare n. 40 del 9 dicembre 1986 sia per la parte relativa al conguaglio di fine anno 1986, sia per la nuova disciplina delle detrazioni d'imposta e per la nuova curva delle aliquote e, infine, la circolare n. 2 del 28 gennaio 1988 relativa al conguaglio di fine anno 1987.

Circa i termini per l'effettuazione del conguaglio di fine anno, si richiama, in particolare, l'attenzione dei sostituti sul disposto dell'art. 2 della legge 17 ottobre 1977, n. 749, con il quale viene consentito che le operazioni di conguaglio di fine anno per i redditi di lavoro dipendente possono essere effettuate entro due mesi dalla fine dell'anno di riferimento; in pratica, per i redditi dell'anno 1988 i datori di lavoro e gli enti erogatori di trattamenti pensionistici possono effettuare il predetto conguaglio fino al 28 febbraio 1989.

Pertanto, anche per l'anno 1988, ove i datori di lavoro non siano stati in grado di effettuare le operazioni di conguaglio entro la fine dell'anno 1988, potranno provvedervi nei successivi mesi di gennaio e di febbraio, con il conseguente spostamento al 15 o 20 febbraio o al 15 o 20 marzo 1989 del termine per il versamento delle ritenute derivanti dal conguaglio stesso, a seconda che i versamenti siano effettuati, rispettivamente, dai datori di lavoro agricoli o dai datori di lavoro non agricoli (cfr. decreto ministeriale 24 febbraio 1984, in *Gazzetta Ufficiale* n. 193 del 14 luglio 1984).

Si fa presente, tuttavia, che lo spostamento al 28 febbraio 1989 delle operazioni di conguaglio riguarda solo gli effetti finanziari del risultato finale delle predette operazioni, che reagiranno sulle retribuzioni e pensioni erogate nel mese di effettuazione del conguaglio (dicembre, gennaio o febbraio) in cui effettivamente il conguaglio stesso viene operato, fermo restando il riferimento agli emolumenti corrisposti (criterio di cassa) fino al 31 dicembre 1988 ed alle relative ritenute operate fino a tale data.

Si ritiene altresì opportuno richiamare l'attenzione dei datori di lavoro sull'obbligo del rispetto dei termini dei versamenti mensili, nel senso che soltanto se l'effettuazione delle operazioni di conguaglio venga differita ai mesi di gennaio o febbraio rimane conseguentemente spostato al 15 o 20 febbraio o al 15 o 20 marzo il termine di versamento delle eventuali maggiori ritenute derivanti dal conguaglio stesso, le quali andranno ad aggiungersi a quelle relative agli emolumenti corrisposti nel mese di effettuazione del conguaglio; mentre, nell'ipotesi in cui il conguaglio sia stato eseguito entro il 31 dicembre, il versamento delle relative ritenute va effettuato entro il 15 o 20 gennaio 1989.

In aggiunta a quanto già ricordato, si ribadisce che lo spostamento alla fine di gennaio o di febbraio delle operazioni di conguaglio potrà riguardare tutto o parte del personale dipendente o dei pensionati.

Anche per il conguaglio di fine anno 1988 potrà, inoltre, presentarsi il problema del rimborso al dipendente dell'imposta che risulta trattenuta in più dal datore di lavoro nei periodi di paga dello stesso anno.

Devesi in proposito richiamare l'attenzione sui casi in cui il datore di lavoro, in sede di conguaglio, si trovi, per tutto o parte del personale, nell'impossibilità di procedere, a causa dell'incapienza del monte-ritenute a sua disposizione, al rimborso dell'imposta che risulta trattenuta in più nei precedenti periodi di paga. Poiché tale fenomeno potrà verificarsi anche per l'anno 1988, in dipendenza delle modifiche legislative intervenute nell'anno, si conferma che nei predetti casi il datore di lavoro è autorizzato ad eseguire la compensazione con le ritenute da effettuare sui redditi di lavoro dipendente nell'anno 1989, a partire dal mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni di conguaglio dell'anno 1988 relativamente a quei crediti d'imposta che non hanno potuto essere soddisfatti in tale sede.

Naturalmente al medesimo recupero in sede di versamento delle ritenute relative ai periodi di paga dell'anno 1989 potranno procedere anche i datori di lavoro che abbiano, in tutto o in parte, anticipato le somme necessarie per rimborsare tempestivamente ai dipendenti le eccedenze a loro credito.

In proposito si conferma che le restituzioni d'imposta non debbono essere estese al conguaglio a seguito di cessazione del rapporto di lavoro intervenuta prima della fine dell'anno.

Come per i decorsi anni, anche per il conguaglio di fine anno 1988 il datore di lavoro, per la determinazione dell'imposta dovuta da ciascun dipendente, terrà conto, oltre che dei compensi accessori pagati da terzi nell'anno 1988 e tempestivamente comunicati, anche di quelli pagati, sempre da terzi, nell'anno 1987 le cui comunicazioni, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, siano pervenute al datore di lavoro dopo il compimento delle operazioni di conguaglio relative al predetto anno 1987. Pertanto i sostituti d'imposta si asterranno dal restituire le comunicazioni di cui trattasi ai soggetti che le hanno inviate in ritardo.

Anche per l'anno 1988 i sostituti d'imposta che hanno accordato le detrazioni sulla base delle dichiarazioni all'uopo rese dagli interessati, opereranno la revoca delle detrazioni per carichi di famiglia ove il soggetto interessato, valutata la posizione reddituale dei propri familiari «a carico» anche alla luce del nuovo limite di redditualità fissato, come sarà in seguito precisato, in L. 4.000.000, ne abbia fatto espressamente richiesta in tempo utile perché se ne possa tener conto nelle operazioni di conguaglio di fine anno.

CHIARIMENTI PARTICOLARI

Fermi restando, a regime, i suesposti chiarimenti, va fatto presente che il decreto-legge 29 dicembre 1987, n. 533 (non convertito in legge) e, successivamente, sia il decreto-legge 13 gennaio 1988, n. 4, pur esso non convertito, sia il decreto-legge 14 marzo 1988, n. 70, convertito nella legge 13 maggio 1988, n. 154, hanno apportato alle detrazioni d'imposta per l'anno 1988 le seguenti modifiche:

la detrazione per redditi di lavoro dipendente di cui al comma 1 dell'art. 13 del testo unico delle imposte sui redditi è stata elevata a lire 516 mila;

l'ulteriore detrazione per redditi di lavoro dipendente di cui al comma 2 dell'art. 13 del testo unico delle imposte sui redditi è stata elevata da lire 156 mila a lire 228 mila; i sostituti d'imposta dovevano procedere all'attribuzione del maggior importo della detrazione in sede di conguaglio di fine anno 1988 o, se precedente, alla data di cessazione del rapporto di lavoro;

la detrazione per coniuge a carico di cui al comma 1, lettera *a)*, dell'art. 12 del testo unico delle imposte sui redditi è stata elevata a lire 462 mila;

il limite di reddito di cui al comma 4 dell'art. 12 del testo unico delle imposte sui redditi perché i familiari possano essere considerati a carico è stato elevato a lire 4 milioni.

Detrazioni per redditi di lavoro dipendente

I sostituti d'imposta, a partire dal primo periodo di paga dell'anno 1988, hanno applicato ai redditi di lavoro dipendente le detrazioni in esame secondo la disciplina sostanziale propria di tali detrazioni e la disciplina procedurale illustrata nelle precedenti circolari per quanto riguarda la detrazione per spese di produzione del reddito e l'ulteriore detrazione, tenendo però conto che per quanto riguarda quest'ultima detrazione, l'aumento di lire 72 mila deve essere riconosciuto in occasione del conguaglio di fine anno o, se precedente, in occasione del conguaglio di fine rapporto di lavoro.

In proposito, appare utile osservare che le detrazioni per redditi di lavoro dipendente si applicano, in sede di ritenuta, anche a taluni redditi assimilati a quello di lavoro dipendente ai sensi dell'art. 47 del testo unico delle imposte sui redditi e, precisamente, a quelli contemplati dalla lettera *a)* e dalla lettera *c)* dello stesso articolo e cioè:

per i compensi percepiti, entro i limiti dei salari correnti maggiorati del 20%, dai lavoratori soci delle cooperative agricole e di prima trasformazione dei prodotti agricoli e delle cooperative della piccola pesca, che siano in possesso dei requisiti mutualistici indicati nel secondo comma dello stesso art. 47;

per le somme percepite a titolo di borsa di studio o di assegno, premio o sussidio per fini di studio o di addestramento professionale.

La disposizione contenuta nel comma 3 dell'art. 13 del testo unico delle imposte sui redditi — secondo la quale le detrazioni di cui ai primi due commi dello stesso art. 13 possono essere usufruite dal contribuente fino a concorrenza dell'imposta lorda relativa ai redditi di lavoro dipendente che concorrono alla formazione del reddito complessivo — in sede di ritenuta non produce alcun effetto. Infatti, secondo quanto più volte precedentemente chiarito da questo Ministero, il datore di lavoro deve tener conto solamente delle detrazioni d'imposta che in concreto possono essere assorbite dall'imposta corrispondente all'ammontare complessivo delle retribuzioni erogate, ancorché esse siano di importo inferiore

all'ammontare di quelle attribuibili al dipendente in relazione alla sua situazione personale e familiare; con la conseguenza che resta esclusa ogni possibilità che in sede di conguaglio possa venire riconosciuto dal sostituto d'imposta un credito a favore del percettore derivante da un ammontare di detrazioni che, se pur spettanti, per motivi di incapienza non è stato possibile attribuire per intero.

Detrazione d'imposta per coniuge a carico e limite di reddituolità per la configurazione di familiare a carico.

Anche la nuova misura della detrazione per coniuge a carico ha trovato applicazione fin dal primo periodo di paga dell'anno 1988.

Per quanto riguarda la disciplina sostanziale della detrazione per coniuge a carico e la disciplina procedurale concernente il suo riconoscimento, si rinvia a quanto già illustrato nelle precedenti circolari.

Come già accennato, il limite di reddituolità perché i familari possano essere considerati fiscalmente a carico (ricomprendendo fra questi, oltre al coniuge non legalmente ed effettivamene separato, anche i figli minori e assimilati nonché le altre persone indicate nell'art. 433 del codice civile) è stato fissato dal 1° gennaio 1988 nella misura di L. 4.000.000.

Per quanto concerne i criteri di determinazione del nuovo limite di reddituolità, si richiamano i chiarimenti in proposito forniti a pag. 12 della circolare n. 40 del 9 dicembre 1986.

Giova qui innanzitutto precisare che tale aumento vale anche ai fini del raddoppio in capo a uno dei coniugi della detrazione per figli a carico nei casi in cui tale raddoppio sia possibile.

Ai sensi di quanto disposto dal citato decreto-legge n. 533 del 1987 e, successivamente, dai citati decreti-legislativi n. 4/1988 e n. 70/1988 il nuovo limite di reddito trova applicazione in sede di ritenuta dal primo periodo di paga del 1988.

Pertanto, a partire da tale periodo di paga, i sostituti d'imposta hanno dovuto procedere all'attribuzione delle detrazioni per carichi di famiglia anche a coloro che hanno maturato il diritto alle detrazioni stesse in conseguenza del suddetto aumento a L. 4.000.000, sulla base delle comunicazioni di cui all'art. 23, secondo comma, lettera *a)*, del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, che il lavoratore dipendente è tenuto a rendere.

Le quote di tali detrazioni spettanti per i periodi di paga precedenti la resa della comunicazione saranno, ovviamente, riconosciute in sede di conguaglio di fine anno o, se precedente, in sede di conguaglio di fine rapporto.

Qualora le comunicazioni non pervengano in tempo utile per il compimento delle operazioni di conguaglio di fine anno, i lavoratori dipendenti usufruiranno delle predette nuove detrazioni mediante la presentazione della dichiarazione dei redditi mod. 740.

Cessazione del rapporto di lavoro a seguito di decesso del lavoratore dipendente.

Relativamente all'ipotesi contemplata dal comma 3 dell'art. 7 del testo unico delle imposte sui redditi — secondo cui in caso di morte dell'avente diritto i redditi che si sono prodotti in capo al *de cuius*, non percepiti da quest'ultimo ma dagli eredi o dai legatari, sono tassati separatamente, osservati i criteri di tassazione propri dei redditi nella cui categoria gli stessi sono classificabili — si fa presente che ai sensi dell'art. 33 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1988, n. 42, qualora i redditi in questione rientrino fra quelli di lavoro dipendente, i sostituti d'imposta devono applicare l'aliquota minima delle aliquote per scaglioni di reddito previste ai fini della determinazione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, fissata per l'anno 1988 nel 12%.

In tale ipotesi, rimangono nella sfera di competenza del lavoratore deceduto non solo le somme dallo stesso riscosse ma anche tutte quelle messe a sua disposizione dal datore di lavoro (ancorché, per qualsiasi ragione, materialmente non riscosse) sulle quali è stata effettuata e versata la relativa ritenuta d'acconto. Conseguentemente, vanno considerate come redditi di spettanza degli eredi, ai sensi del citato comma 3 dell'art. 7 del testo unico delle imposte sui redditi, solo le somme maturate ma non ancora liquide o quelle in via di maturazione (es., somme della mensilità in corso di formazione al momento del decesso; rateo della 13ª e 14ª mensilità; competenze arretrate maturate successivamente al decesso, ecc.).

Per quanto riguarda il conguaglio da effettuare in capo al lavoratore dipendente deceduto, si ritiene che nessun obbligo sussista in tal senso per il sostituto d'imposta, in quanto tale operazione potrebbe non trovare il suo naturale compimento nella corresponsione dell'intera imposta dovuta; infatti, nel caso di conguaglio che evidenzi una somma ancora dovuta dal deceduto a titolo di ritenuta, non si avrebbe la materiale possibilità di recuperare tale somma, dal momento che tutto ciò che il datore di lavoro mette in pagamento dopo il decesso del dipendente non può che essere di pertinenza dell'erede e, conseguentemente, non può essere interessato da tale recupero, dovendosi per contro applicare in capo all'erede la ritenuta d'acconto del 12% sull'intero importo allo stesso erogato.

Pertanto il datore di lavoro, nel caso di decesso del lavoratore, si limiterà ad evidenziare nel certificato le somme messe in pagamento prima del decesso, le ritenute effettuate su tali somme e le detrazioni d'imposta di spettanza del dipendente fino alla data del decesso; il calcolo dell'esatta imposta dovuta avverrà in sede di dichiarazione dei redditi modello 740 a nome del lavoratore deceduto, alla cui presentazione è tenuto, ai sensi dell'art. 65 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600/1973, uno degli eredi.

Ovviamente, neppure per le somme percepite dall'erede dovrà essere effettuato alcun conguaglio, rimanendo in capo allo stesso l'obbligo di definire la tassazione di tali somme all'atto della propria dichiarazione dei redditi.

PARTE II

CERTIFICAZIONI DEL DATORE DI LAVORO PER L'ANNO 1988

CENNI GENERALI

Allo scopo di rendere più agevole l'obbligo annuale della dichiarazione dei redditi dei lavoratori dipendenti, è stato predisposto un nuovo modello 101, denominato mod. 101-Integrato, per la certificazione da parte dei datori di lavoro dei redditi di lavoro dipendente corrisposti nell'anno 1988.

Il nuovo modello, unico ad essere approvato, è stato strutturato in modo da consentire al lavoratore dipendente di dichiarare anche i redditi dei fabbricati eventualmente posseduti in aggiunta al reddito di lavoro certificato; in questo caso il mod. 101-Integrato costituisce, ad ogni effetto, dichiarazione dei redditi e, opportunamente completato dal lavoratore stesso, va presentato in luogo del modello 740.

Il nuovo mod. 101-Integrato è corredato dalle Istruzioni che, rispettivamente, il datore di lavoro ed il lavoratore dipendente devono osservare nella compilazione del modello stesso.

Nel decreto di approvazione del mod. 101-Integrato viene disposto che lo stesso deve essere rilasciato al lavoratore dipendente in duplice esemplare (originale sottoscritto dal datore di lavoro e copia da utilizzare se il modello viene inviato quale dichiarazione dei redditi) insieme con le «Istruzioni per la compilazione da parte del lavoratore dipendente».

Al fine di conservare il più possibile la tipologia del modello, quest'ultimo continua ad essere costituito da un unico foglio, che accoglie, nella prima facciata, la certificazione del sostituto d'imposta e quanto serve per la utilizzazione del modello quale certificato sostitutivo della dichiarazione e, nel retro, la parte costituente vera e propria dichiarazione dei redditi. Le specifiche tecniche che devono essere osservate nell'approntamento del certificato mod. 101-Integrato sono state stabilite con lo stesso decreto di approvazione del modello.

Le istruzioni necessarie per la compilazione del modello da parte del lavoratore dipendente, pur esse costituite da un unico foglio, devono essere fornite, come già accennato, agli interessati a cura del datore di lavoro, unitamente al certificato di cui sono parte integrante.

La parte certificativa del mod. 101-Integrato, seppure con diversa impostazione grafica, è rimasta inalterata nei contenuti, con l'eccezione della sezione IV, nella quale si è data attuazione a quanto disposto dal comma 2, lettere *b)* e *c)*, dell'art. 48 del testo unico delle imposte sui redditi: conseguentemente, in questa sezione sono stati previsti tre campi, due per l'indicazione delle spese mediche interamente deducibili rimborsate, anche in forma assicurativa, dal datore di lavoro ed uno per l'indicazione dei premi per assicurazioni sulla vita e contro gli infortuni versati dal datore di lavoro, anche nel caso di polizze stipulate dal lavoratore dipendente.

Per quanto riguarda le spese mediche rimborsate in forma assicurativa, è previsto che nel certificato sia indicato l'importo del premio imputabile al lavoratore dipendente.

Per quanto riguarda le altre certificazioni (mod. 102 e mod. 201) che i sostituti d'imposta devono rilasciare per l'attestazione delle ritenute d'acconto operate, rispettivamente, sulle indennità di fine rapporto di lavoro e sui trattamenti pensionistici dagli stessi corrisposti nell'anno 1988, si fa presente che, non essendo emerse esigenze di ristrutturazione grafica dei relativi certificati, i certificati stessi non contengono alcuna modificazione, ad esclusione dei necessari aggiornamenti temporali.

Per quanto riguarda il mod. 102 per la certificazione delle indennità di fine rapporto di lavoro dipendente, in testa alle colonne 2 e 4 della Sezione III è stata posta una nota per rammentare che l'ammontare netto deve essere determinato, rispettivamente, ai sensi dell'art. 4, commi 3-*ter* e 3-*quater* del decreto-legge 14 marzo 1988, n. 70, convertito, con modificazioni, nella legge 13 maggio 1988, n. 154, e successive modificazioni.

Per una più agevole rilevazione dei dati contenuti nel mod. 102, nell'angolo in alto a destra del recto del modello, continua ad essere prevista una serie di 5 bande oblique stampate con il c.d. retinato, a partire dall'angolo stesso: tutti i certificati mod. 102 che i sostituti rilasceranno per le indennità corrisposte nell'anno 1988 dovranno contenere le predette bande.

Le indennità corrisposte per cessazioni avvenute nell'anno 1973 e precedenti continueranno ad essere certificate con l'apposito mod. 102-*bis*, approvato con decreto ministeriale 12 marzo 1986 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 62 del 15 marzo successivo.

Per quanto concerne il mod. 201, sono stati operati unicamente i necessari aggiornamenti temporali.

Ciò premesso, nel richiamare i chiarimenti contenuti nelle circolari in precedenza citate, si rammenta in particolare quanto segue.

I certificati — mod. 101-Integrato, mod. 102 e mod. 201 — devono essere redatti in conformità dei modelli approvati con i decreti ministeriali del 24 dicembre 1988, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale n. 2 del 3 gennaio 1989.

Tutti i cennati modelli sono riportati in allegato alla presente circolare.

Si ricorda che, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 16 della legge 13 aprile 1977, n. 114, i certificati predetti devono essere consegnati ai percettori di reddito di lavoro dipendente entro il 20 aprile 1989.

In relazione a tale disposto legislativo, questo Ministero richiama l'attenzione dei datori di lavoro e degli enti erogatori di trattamenti pensionistici sulla puntuale osservanza di tale obbligo — assistito dalla sanzione di cui al punto 4 del primo comma dell'art. 53 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600/1973 — opportunamente introdotto dal legislatore per consentire ai lavoratori dipendenti e ai pensionati di venire in possesso dei certificati in parola con un congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi.

In proposito questo Ministero ritiene che, pur in mancanza di una espressa disciplina legislativa, la consegna dei modelli di che trattasi, qualora non sia possibile la consegna diretta nelle mani dell'interessato, possa avvenire a mezzo del servizio postale, sempreché la relativa spedizione garantisca l'esatta osservanza del termine previsto dalla legge.

Naturalmente, qualora per qualsiasi disguido il dipendente o pensionato non venga in possesso in tempo utile dei menzionati certificati, il sostituto d'imposta dovrà provvedere, a richiesta dell'interessato, al rilascio del duplicato.

Come già chiarito nella circolare n. 151 del 1978, in base al disposto dell'art. 21, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 2 novembre 1976, n. 784, e successive modificazioni, sussiste l'obbligo generalizzato di indicazione del numero di codice fiscale nelle dichiarazioni dei redditi e negli atti previsti dall'art. 6 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica n. 784, ivi compresi i certificati attestanti le ritenute d'acconto operate dai sostituti d'imposta.

Si rammenta che, a norma del richiamato art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 784, i sostituti d'imposta obbligati all'indicazione del numero di codice fiscale dei dipendenti o pensionati hanno diritto, se sprovvisti, di riceverne da questi ultimi, dietro richiesta, comunicazione per iscritto.

In proposito si richiama l'attenzione dei sostituti d'imposta e dei dipendenti o pensionati sulle sanzioni previste dall'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica n. 784, rispettivamente, per i casi di omissione o errata indicazione del numero di codice fiscale e per i casi di omissione o inesatta comunicazione dello stesso.

Si rammenta infine che, all'infuori dell'arrotondamento alla lira, nessun altro troncamento o arrotondamento deve essere effettuato sugli importi riportati nelle sezioni certificative del mod. 101-Integrato e nei modelli 102 e 201.

I datori di lavoro che non rivestono la qualifica di sostituto d'imposta (condomini privati nei confronti dei portieri; persone fisiche nei confronti di collaboratori familiari, autisti, giardinieri assunti al di fuori di una eventuale attività imprenditoriale o professionale, ecc.) e che, pertanto, non sono tenuti ad operare sulle retribuzioni corrisposte alcuna ritenuta d'acconto ai fini IRPEF, non devono rilasciare al dipendente il certificato mod. 101-Integrato e, nei casi di corresponsione di trattamento di fine rapporto, il mod. 102. Tuttavia, poiché tali somme non assoggettate a ritenuta devono essere dichiarate a cura dei percipienti nel mod. 740, i suddetti datori di lavoro, al fine di facilitare il menzionato obbligo, possono rilasciare una dichiarazione libera contenente l'ammontare delle retribuzioni corrisposte nell'anno 1988 e la causale della corresponsione.

L'obbligo di rilasciare l'attestazione delle ritenute operate non nella forma del mod. 101-Integrato ma nella forma di una semplice certificazione redatta ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973 sussiste invece nei casi di corresponsione di quei redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente per i quali in sede di ritenuta non si applicano integralmente le regole proprie del reddito di lavoro dipendente.

Parimenti il mod. 101-Integrato non può essere utilizzato per certificare i redditi corrisposti, ai sensi del comma 3 dell'art. 7 del testo unico delle imposte sui redditi, agli eredi del lavoratore dipendente. In tali casi deve essere rilasciata una certificazione contenente, oltre ai dati anagrafici del dipendente deceduto, tutti gli elementi richiesti dall'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600/1973.

CERTIFICATO DEL DATORE DI LAVORO PER I COMPENSI CORRISPOSTI NELL'ANNO 1988 (MOD. 101-INTEGRATO).

Il mod. 101-Integrato è suddiviso in due parti: la parte certificativa, che deve essere compilata dal datore di lavoro, e la parte che il lavoratore dipendente deve diversamente compilare a seconda dell'utilizzazione del modello stesso, quale certificato sostitutivo della dichiarazione dei redditi oppure quale dichiarazione vera e propria in luogo dell'ordinario modello di dichiarazione mod. 740.

La parte riservata al datore di lavoro comprende le prime cinque Sezioni del modello e termina con la sottoscrizione dello stesso datore di lavoro.

In questa sede vengono forniti chiarimenti in ordine alle modalità di compilazione delle prime cinque Sezioni del mod. 101-Integrato, integrativi delle istruzioni contenute, quale allegato *B*, nel decreto ministeriale 24 dicembre 1988 di approvazione del modello stesso, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 2 del 3 gennaio 1989. Si rammenta che le istruzioni per la compilazione della parte del mod. 101-Integrato riservata al lavoratore dipendente, approvate con il citato decreto ministeriale di approvazione del modello stesso, devono essere fornite agli interessati a cura del datore di lavoro al momento della consegna del certificato.

Sezione I

Questa sezione contiene i dati identificativi del datore di lavoro e del lavoratore dipendente percettore dei compensi.

In ordine alla compilazione di questa sezione torna utile ricordare che il codice di attività, anche se richiesto tra gli elementi di identificazione del sostituto d'imposta, serve a classificare anche il settore di attività del dipendente e coincide sempre con quello del sostituto stesso quando questi opera in un unico settore di attività; questa coincidenza viene meno nelle ipotesi in cui il sostituto operi in più settori di attività, oppure quando questi svolga una della *attività professionali* raggruppate nell'ultimo riquadro della tabella stessa e contraddistinte con i numeri di codice da 8.000 a 9.400. Tali codici, infatti, vanno impiegati dal datore di lavoro per la propria identificazione (attività prevalente) ma non devono essere utilizzati per i dipendenti.

Sezione II

Nel punto 1 vanno indicati i compensi corrisposti nell'anno 1988 quali stipendio, mensilità aggiuntive, indennità varie e altri compensi e trattamenti pensionistici erogati dagli enti non obbligati a certificare i trattamenti stessi mediante lo speciale certificato mod. 201 (enti senza personalità di diritto pubblico).

L'indicazione dei compensi deve avvenire al netto dei contributi di cui alla lettera *a)* dell'art. 48 del testo unico delle imposte sui redditi posti a carico del dipendente, versati ad enti o casse aventi esclusivamente fine previdenziale o assistenziale in conformità a disposizioni di legge, di contratto collettivo o di accordo o regolamento aziendale.

L'ampia formulazione di contributo introdotta dalla norma citata attribuisce rilevanza fiscale anche ai versamenti di contributi a carico del prestatore di lavoro che aderisca autonomamente all'accordo posto in essere fra il datore di lavoro e le rappresentanze dei lavoratori o al regolamento, adesione che, in presenza della precedente formulazione della norma, non poteva essere considerata fiscalmente rilevante.

Quanto alle finalità previdenziali o assistenziali richieste in via esclusiva per gli enti o le casse contemplate dalla norma, nulla è innovato.

Si rammenta che fra gli emolumenti di cui al punto 1 vanno indicate le varie indennità anticipate dal datore di lavoro per conto degli enti previdenziali (indennità di malattia, puerperio, ecc.).

Vanno qui inoltre indicati gli emolumenti che, seppur pagati al dipendente direttamente dagli enti previdenziali, sono stati, a cura del dipendente stesso, comunicati al datore di lavoro al fine del loro inserimento nel conguaglio di fine anno.

È appena il caso di aggiungere che nel punto 3, ai sensi dell'art. 5 della legge 13 marzo 1980, n. 70, va indicato anche l'ammontare dei compensi riscossi per le funzioni elettorali, i quali vanno comunicati al datore di lavoro dai percipienti che, essendo titolari del solo reddito di lavoro dipendente, sono esonerati, a norma dell'art. 1, lettera *d)*, del decreto del Presidente della Repubblica n. 600/1973, dalla presentazione della dichiarazione dei redditi mod. 740.

Sezione III

La sezione terza è riservata agli emolumenti relativi ad anni precedenti (arretrati in senso tecnico-fiscale) corrisposti nell'anno 1988, che non hanno alcuna rilevanza ai fini del conguaglio di fine anno in quanto soggetti a tassazione separata.

Il comma 4 dell'art. 18 del testo unico delle imposte sui redditi, nel recepire, nella sostanza, il disposto dell'art. 20 della legge 2 dicembre 1975, n. 576, ha esteso anche agli arretrati di stipendio la possibilità, fino ad ora esistente per le pensioni, di ridurre l'imposta dovuta dell'importo delle detrazioni non fruite negli anni cui si riferiscono gli arretrati. I lavoratori dipendenti e pensionati che si trovano nella condizione di poter usufruire della disposizione in argomento devono dichiarare al datore di lavoro o all'ente erogatore della pensione l'ammontare delle detrazioni fruite per ciascuno degli anni di riferimento degli arretrati. Il datore di lavoro si troverà così nella condizione di ridurre l'imposta dovuta sugli arretrati di un importo pari alle detrazioni o quote di detrazioni non fruite.

Sezione IV

Come precedentemente accennato, questa Sezione è stata inserita nel certificato per rendere possibile, ai sensi di quanto disposto alle lettere *b)* e *c)*, comma 2, dell'art. 48 del testo unico delle imposte sui redditi, la non concorrenza alla formazione del reddito di lavoro dipendente delle erogazioni fatte, anche in forma assicurativa, dal datore di lavoro in favore del dipendente a fronte di spese sanitarie interamente deducibili ai sensi della lettera *e)* dell'art. 10 del testo unico delle imposte sui redditi, e dei premi per assicurazioni sulla vita e contro gli infortuni del dipendente versati dal datore di lavoro, con o senza ritenuta a carico del dipendente, in conformità a contratti collettivi o ad accordi e regolamenti aziendali.

Nel punto 24 va indicato l'importo delle erogazioni fatte dal datore di lavoro in conformità a contratti collettivi o ad accordi e regolamenti aziendali a fronte di spese sanitarie sostenute dal dipendente, previste come interamente deducibili.

Le erogazioni devono essere effettuate per ristorare il dipendente che ha sopportato spese sanitarie interamente deducibili ai sensi dell'art. 10, lettera *e)*, del testo unico delle imposte sui redditi: cioè spese chirurgiche, per prestazioni specialistiche e per protesi dentarie e sanitarie in genere, compresi i mezzi necessari per la deambulazione e la locomozione di portatori di menomazioni funzionali permanenti (cfr. circolare n. 14 del 23 aprile 1981).

Trattandosi di spese sanitarie, ai fini della disposizione in esame debbono sussistere anche le condizioni di carattere soggettivo contemplate dallo stesso art. 10 del testo unico delle imposte sui redditi: pertanto, quanto ai soggetti beneficiari delle erogazioni di che trattasi, fra gli stessi sono da ricomprendere, oltre al lavoratore dipendente, anche il coniuge ed i familiari da considerare a carico secondo le norme dell'art. 12 dello stesso testo unico, atteso che il comma 2 dell'art. 10 prevede la deducibilità delle spese sanitarie indicate nella lettera *e)* dello stesso art. 10 «anche se sono state sostenute nell'interesse delle persone indicate nell'art. 12 che si trovino nelle condizioni ivi previste». In conseguenza del

cennato criterio di collegamento, implicitamente stabilito dalle disposizioni in esame, la norma della lettera *b)* non può trovare applicazione se beneficiari delle erogazioni siano soggetti diversi dai familiari a carico, e ciò anche se l'erogazione sia conforme alle previsioni del contratto collettivo o dell'accordo o regolamento aziendale.

Nel punto 25 va indicato il prèmio imputabile al lavoratore dipendente e ai suoi familiari a carico nel caso in cui il datore di lavoro abbia scelto per le erogazioni in argomento la forma assicurativa così come previsto, in via alternativa, dalla citata lettera *b)* dell'art. 48 del testo unico delle imposte sui redditi.

In tal caso si rammenta che, ai sensi dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1988, n. 42, i contratti di assicurazione di cui trattasi, che vanno stipulati a cura del datore di lavoro, devono avere per oggetto esclusivamente le spese sanitarie interamente deducibili e devono contenere l'indicazione nominativa dei beneficiari.

In ogni caso il soggetto che effettua l'erogazione dovrà annotare, sull'originale del documento giustificativo della spesa sanitaria, gli estremi dell'avvenuto rimborso totale o parziale (soggetto che ha effettuato il rimborso, importo rimborsato e data in cui il rimborso è stato effettuato).

Al punto 26 vanno indicati, nel limite di importo di L. 2.500.000 e alle condizioni previste alla lettera *m)* del comma 1 dell'art. 10 del testo unico delle imposte sui redditi, i premi per assicurazioni sulla vita e contro gli infortuni versati dal datore di lavoro, con o senza ritenuta a carico del lavoratore dipendente, in conformità a contratti collettivi o ad accordi e regolamenti aziendali.

Infatti, la lettera *c)* dell'art. 48 del testo unico delle imposte sui redditi, prevede che non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente, nel limite di importo ed alle condizioni di cui alla lettera *m)* del comma 1 dell'art. 10, i premi per assicurazioni sulla vita e contro gli infortuni versati dal datore di lavoro, con o senza trattenuta a carico del lavoratore, in conformità a contratti collettivi o ad accordi e regolamenti aziendali, purché indicati nel certificato del datore di lavoro.

La disposizione in esame, pertanto, non consente la detassazione del reddito in misura eccedente l'importo massimo di L. 2.500.000 fissato nell'art. 10, lettera *m)*, del testo unico delle imposte sui redditi. Tale misura deve essere osservata anche ai fini dell'indicazione di cui al punto 26.

Permanendo in capo al datore di lavoro l'obbligo di versamento dei premi relativi alle polizze in argomento, si precisa che, sempre in conformità a contratti collettivi o ad accordi e regolamenti aziendali, rientrano nella previsione legislativa anche i contratti di assicurazione stipulati dal lavoratore dipendente, per i quali il datore di lavoro si limita al solo versamento per conto dei premi.

CERTIFICATO DELLE INDENNITÀ DI FINE RAPPORTO DI LAVORO DIPENDENTE E DELLE ANTICIPAZIONI SULLE INDENNITÀ STESSE CORRISPOSTE NELL'ANNO 1988, SOGGETTE A TASSAZIONE SEPARATA (MOD. 102).

Anche quest'anno è stata predisposta una unica versione del mod. 102 adatta ad essere compilata sia con mezzi meccanografici che manualmente.

In particolare il mod. 102 continua ad essere strutturato nelle seguenti quattro sezioni ed è corredato di avvertenze per la compilazione e di note esplicative.

Sezione I

Dati anagrafici dell'erogante e del percettore delle indennità.

Sezione II

Dati relativi al rapporto di lavoro, dati anagrafici del datore di lavoro in caso di erogazione dell'indennità effettuata da soggetto diverso dallo stesso datore di lavoro e dati anagrafici del lavoratore dipendente in caso di indennità corrisposta ai sensi dell'art. 2122 del codice civile o delle leggi speciali corrispondenti.

Sezione III

Dati contabili relativi all'indennità.

È appena il caso di precisare che, nel compilare questa Sezione nei casi di corresponsione di una anticipazione di «altre indennità e somme», dovranno essere riportate al rigo 4 anche le eventuali anticipazioni erogate in anni precedenti, con l'avvertenza che tale indicazione non dovrà influire sulla determinazione della ritenuta; determinazione che avverrà mediante l'applicazione dell'aliquota del 12% al solo importo di rigo 3, colonna 4. Si fa presente, inoltre, che nel caso di anticipazione sia di T.F.R. che di «Altre indennità e somme», al rigo 7, colonna 4 dovrà essere indicata la sola aliquota applicata al T.F.R. e non anche l'aliquota del 12% applicata alle «Altre indennità e somme» che determina la ritenuta da indicare al rigo 11, colonna 5.

Sezione IV

Dati relativi alla quota di indennità corrisposta ai sensi dell'art. 2122 del codice civile o delle leggi speciali corrispondenti.

* * *

Si raccomanda agli uffici dell'Amministrazione finanziaria in indirizzo la massima divulgazione delle istruzioni contenute nella presente circolare ed ogni utile assistenza agli interessati.

Il Ministro: COLOMBO

ALLEGATI

Decreto-legge 29 dicembre 1987, n. 533: *Norme in materia tributaria, di previdenza, di assunzioni nella pubblica amministrazione ed altre disposizioni urgenti* (*G.U.* n. 304 del 31 dicembre 1987) — Non convertito per voto contrario della Camera nella seduta del 12 gennaio 1988 (comunicato in *G.U.* n. 9 del 13 gennaio 1988).

(Omissis).

Decreto-legge 13 gennaio 1988 n. 4: *Norme in materia tributaria e per l'ammodernamento dell'Amministrazione finanziaria* (*G.U.* n. 9 del 13 gennaio 1988) — Non convertito per decorso dei sessanta giorni (comunicato in *G.U.* n. 61 del 14 marzo 1988).

(Omissis).

Decreto-legge 14 marzo 1988, n. 70: (*G.U.* n. 61 del 14 marzo 1988), coordinato con la legge di conversione 13 maggio 1988, n. 154 (*G.U.* n. 112 del 14 maggio 1988): *Norme in materia tributaria nonché per la semplificazione delle procedure di accatastamento degli immobili urbani* (testo coordinato in *G.U.* n. 145 del 22 giugno 1988).

(Omissis).

Decreto del Ministro delle finanze 24 dicembre 1988: *Approvazione del modello di certificato per l'attestazione dell'ammontare dei redditi di lavoro dipendente ed assimilati corrisposti nell'anno 1988 e delle ritenute d'acconto operate, nonché per l'utilizzazione quale dichiarazione dei redditi da parte dei lavoratori dipendenti possessori anche di redditi di fabbricati (mod. 101-Integrato)* (*G.U.* n. 2 del 3 gennaio 1989).

(Omissis).

Decreto del Ministro delle finanze 24 dicembre 1988: *Approvazione del modello 102 per l'attestazione da parte del datore di lavoro e degli altri soggetti eroganti dell'ammontare delle indennità di fine rapporto di lavoro dipendente o delle anticipazioni sulle indennità stesse per la cessazione dei rapporti di lavoro dipendente avvenute dall'anno 1974 all'anno 1988 o non ancora avvenute, corrisposte nell'anno 1988 soggette a tassazione separata, e delle relative ritenute d'acconto operate* (*G.U.* n. 2 del 3 gennaio 1989).

(Omissis).

Decreto del Ministro delle finanze 24 dicembre 1988: *Approvazione del modello di certificato per l'attestazione da parte delle direzioni provinciali del tesoro, dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e di altri enti pubblici dell'ammontare dei redditi di pensione corrisposti nell'anno 1988 nonché delle relative ritenute d'acconto operate (mod. 201)* (*G.U.* n. 2 del 3 gennaio 1989).

(Omissis).

89A0715

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

CIRCOLARE 17 febbraio 1989, n. 5.

Importazione dalla Romania di taluni prodotti sottoposti al regime dell'autolimitazione quantitativa per l'anno 1989.

In attesa che il Consiglio CEE adotti il regime definitivo, si comunica che per l'anno 1989 vengono messe provvisoriamente in distribuzione, nei confronti della Romania, le quote di autolimitazione concernenti l'Italia per i prodotti indicati nell'allegato alla presente circolare, di cui al regolamento CEE n. 677/88 del 7 marzo 1988 del Consiglio relativo alla conclusione dell'accordo, in forma di scambio di lettere, tra la Comunità economica europea e la Repubblica socialista di Romania.

In calce allo stesso allegato viene riportato il limite quantitativo, relativo alle camicie di lino (ex cat. 161), valevole in via provvisoria per il 1989, di cui alla decisione CEE del Consiglio del 21 dicembre 1988.

Tutte le quote dell'allegato, fissate in via provvisoria, potranno infatti subire variazioni quando il Consiglio CEE emanerà la decisione relativa al regime definitivo delle importazioni.

Le ditte interessate all'ottenimento dell'autorizzazione all'importazione dei prodotti di cui all'allegato devono presentare istanza sugli appositi moduli di «autorizzazione d'importazione», reperibili presso le camere di commercio, al Ministero del commercio con l'estero - D.G. Import-Export - Divisione III - Viale America 342 - 00144 Roma-Eur, unendo alla stessa il certificato d'esportazione rilasciato dalle competenti autorità rumene, in originale; le domande verranno prese in esame man mano che perverranno, entro i limiti degli ammontari fissati per ciascun prodotto.

Il Ministro: RUGGIERO

ALLEGATO

Num. ord.	Codice N.C.	Designazione merci	Quantità o valore (in milioni di lire
—	—	—	—
1	2707.50-99 2707.99-30	Oli provenienti dalla distillazione dei catrami di carbon fossile diversi dai benzoli, toluoli e xiloli e nafta solvente	L. 470
2	2815.11-00 12-00	Idrossido di sodio	L. 470
3	ex 2840.30-00	Perborati di sodio	T. 360
4	2903.30-10	Fluoruri	T. 14
5	ex 2903.11-00 2903.21-00 22-00 23-00 29-00	Clorometano; cloruri non saturi	L. 925
6	2914.11-00	Acetone	T 4.100
7	2917.14-00	Anidride maleica	T. 250
8	2917.35-00	Anidride ftalica.	T. 310
9	ex 2917.34-10 ex 2917.34-90	Ftalati di diisoottile, di dimetile e di dietile	L. 695

Num. ord.	Codice N.C.	Designazione merci	Quantità o valore (in milioni di lire)
10	4410.10-10 10-30 10-50 10-90	Pannelli di particelle e pannelli simili, di legno	T. 9.000
11	4804.11-11 11-15 11-19 19-11 19-15 19-19 19-31 19-35 19-39 21-10 29-10 31-10 31-51 31-59 39-10 39-51 39-59 41-10 42-10 49-10 51-10 52-10 59-10 4809.90-00	Carta e cartoni Kraft .	T. 3.500
12	7003.11-90 19-90 20-10 20-90 30-00 7004.10-30 10-50 10-90 90-50 90-70 90-91 90-93 90-95 90-99 7005.10-10 10-31 10-33 10-35 10-91 10-93 10-95 21-10 21-20 21-30 21-40 21-50 21-90 29-10 29-31 29-33 29-35 29-91 29-93 29-95 7006.00-90 7008.00-11 00-19 00-91 00-99 7016.90-10	Vetro colato o laminato; vetro tirato o soffiato, non lavorato	T. 6.000
13	7604.10-10 10-90 29-10 29-90 7605	Barre, profilati e fili di sezione piena, di alluminio	T. 350
14	7606	Lamiere, lastre, fogli e nastri, di alluminio	T. 1.300
15	7607	Fogli e nastri di alluminio	T. 100
16	ex 8408 ex 8706 ex 8707 ex 8708	Motori, telai carrozzerie, parti, pezzi staccati ed accessori per trattori	L. 5.225
cat.	ex 161 6205.90-10 6206.90-10	Camicie e camicette di lino o ramiè per uomo, donna ragazzi e bambini	T. 11

89A0796

CIRCOLARE 17 febbraio 1989, n. 6.

Prodotti agricoli regolamentati dalla CEE - Prova supplementare dei casi di esportazione fuori del territorio doganale della CEE, o di consegna per una destinazione ai sensi dell'art. 34 del regolamento CEE n. 3665/87, ovvero di prodotti collocati nei depositi di approvvigionamento di cui all'art. 38 del regolamento CEE n. 3665/87 (articoli 30 e 31 del regolamento CEE n. 3719/88).

Con riferimento all'entrata in vigore del regolamento CEE n. 3719/88 ed in esecuzione di talune norme contenute negli articoli 30 e 31 del regolamento medesimo, si comunica che, nel chiedere lo svincolo delle cauzioni costituite per il rilascio da parte di questo Ministero di titoli concernenti l'esportazione di prodotti agricoli regolamentati dalla CEE, a decorrere dalla data di pubblicazione della presente circolare, gli operatori debbono corredare la domanda intesa ad ottenere il predetto svincolo — oltre che con l'esemplare n. 1 dell'estratto o degli estratti dei titoli vistati conformemente al disposto dell'art. 22 o dell'art. 23 del ripetuto regolamento — anche con i seguenti documenti:

A) Per quanto riguarda i titoli con accettazione da parte di dogana italiana della dichiarazione di cui al citato art. 22, par. 1, lettera *b)* e nei casi di esportazione diretta (uscita dal territorio nazionale coincidente con l'uscita dal

territorio doganale della Comunità) o di fornitura quale consegna ad una delle destinazioni elencate nell'art. 34 del regolamento CEE n. 3665/87, ovvero di immagazzinamento in un deposito di approvvigionamento di cui all'art. 38 dello stesso regolamento:

1) con restituzione unica:

copia della dichiarazione doganale di esportazione (esemplare 3a), valida ai fini della restituzione, contenente le attestazioni relative alla data concernente i casi suindicati;

2) con restituzione differenziata (titolo con destinazione obbligatoria:

copia del documento di cui al precedente punto 1) e copia di tutta la documentazione presentata all'intendenza di finanza di Roma - ufficio centralizzato prelievi agricoli, ai sensi del regolamento CEE n. 3665/87, comprovante l'immissione in consumo della merce nel Paese terzo di destinazione.

B) Nel caso di esportazione indiretta (uscita dal territorio doganale della Comunità dopo l'attraversamento di altro Stato membro):

a seconda dei casi, copia dei documenti di cui ai precedenti *A*1 e *A*2; inoltre indicazione, nella domanda di svincolo della cauzione, degli estremi dell'esemplare di controllo T5 che ha scortato la merce; infine, nel caso di «domanda di equivalenza», copia di tutta la documentazione giustificativa all'intendenza di finanza succitata, in sostituzione del menzionato T5.

C) Nel caso di esportazione in regime di prefinanziamento (articoli 4 e 5 del regolamento CEE n. 565/80):

copia del documento doganale presentato alla ripetuta intendenza di finanza per ottenere la corresponsione dell'anticipo della restituzione.

Le copie suindicate dovranno essere certificate conformi all'originale, ai sensi della vigente normativa, ovvero accompagnate da una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, art. 4, attestante la conformità delle copie stesse all'originale.

La suddetta documentazione — da presentarsi entro i termini di cui all'art. 33 del regolamento n. 3719/88 — deve essere trasmessa unitariamente per ciascun titolo e deve essere riferibile agli estremi (numero, data, nominativo) assegnati da questo Ministero.

Il Ministro: RUGGIERO

89A0797

CIRCOLARE 17 febbraio 1989, n. 7.

Sorveglianza intracomunitaria sulle importazioni per l'immissione in consumo di taluni prodotti siderurgici originari di taluni Paesi terzi contemplati nel trattato CECA ed immessi in libera pratica nella Comunità.

Si comunica che, in applicazione della decisione della commissione CEE del 21 dicembre 1988 che autorizza gli Stati membri ad istituire una sorveglianza intracomunitaria sulle importazioni per l'immissione in consumo di taluni prodotti siderurgici originari di taluni Paesi terzi contemplati dal trattato CECA ed immessi in libera pratica nella Comunità, è istituito il regime dell'autorizzazione automatica d'importazione per i prodotti previsti dall'allegato alla presente circolare ed originari della Bulgaria, Cecoslovacchia, Polonia, Repubblica democratica tedesca, Repubblica popolare di Corea, Romania, Ungheria e U.R.S.S.

1) Nella domanda dell'importatore devono essere indicati:

a) il Paese d'origine e lo Stato membro di provenienza;

b) la designazione della merce, con il numero del codice di nomenclatura combinata;

c) la quantità dei prodotti in tonnellate;

d) il nome, l'indirizzo, il numero di telefono ed il numero di telex del richiedente;

e) gli elementi che comprovano l'immissione in libera pratica. In mancanza di tali elementi, la validità del titolo d'importazione è limitata ad un mese a decorrere dal suo rilascio;

f) le caratteristiche che dimostrino, eventualmente, che si tratta di prodotti di seconda scelta o declassati;

g) gli estremi di un'eventuale precedente domanda di titolo d'importazione relativa agli stessi prodotti.

2) L'importatore deve dichiarare che la domanda presentata per il rilascio del titolo d'importazione è esatta e presentare due copie del o dei contratti di acquisto che l'hanno motivata oppure della o delle conferme di ordinazione del venditore.

3) L'autorizzazione ha una validità di tre mesi.

4) I titoli l'importazione completamente utilizzati devono essere rispediti immediatamente all'ufficio che li ha rilasciati. I titoli non utilizzati o utilizzati soltanto in parte devono essere rispediti all'ufficio che li ha rilasciati entro cinque giorni lavorativi dalla scadenza del periodo di validità.

5) Tutte le suddette disposizioni sono applicabili fino al 31 dicembre 1989, fatte salve le restrizioni quantitative previste per alcuni prodotti siderurgici nei confronti di taluni Paesi terzi.

6) L'annesso alla circolare n. 22/76 si intende modificato in tale senso.

7) Il Ministero del commercio con l'estero si riserva la facoltà di chiedere giustificazioni complementari laddove sorgano dubbi seri e fondati circa la vera origine del prodotto.

Il Ministro: RUGGIERO

	Paesi terzi d'origine
	Bulgaria Ungheria Polonia Rumania Cecoslovacchia Repubblica democratica tedesca URSS Repubblica Popolare di Corea
Codice N.C. -	
7208 11 00	
12 10	
91	
99	
13 10	
91	
99	
ex 14 10	- dello spessore minimo di 1,5 mm
ex 90	- dello spessore minimo di 1,5 mm
21 10	
90	
22 10	
91	
99	
23 10	
91	
99	
ex 24 10	- dello spessore minimo di 1,5 mm
ex 90	- dello spessore minimo di 1,5 mm
ex 7211 12 10	- arrotolati
ex 19 10	- dello spessore minimo di 1,5 mm, arrotolati
ex 22 10	- arrotolati
ex 29 10	- dello spessore minimo di 1,5 mm, arrotolati
7219 11 10	
90	
12 10	
90	
13 10	
90	
ex 14 10	- dello spessore minimo di 1,5 mm
ex 90	- dello spessore minimo di 1,5 mm
ex 7220 11 00	- arrotolati, di larghezza superiori a 500 mm
ex 12 00	- dello spessore minimo di 1,5 mm, arrotolati, di larghezza superiori a 500 mm
ex 7225 10 10	- dello spessore minimo di 1,5 mm, arrotolati
ex 20 11	- dello spessore minimo di 1,5 mm, arrotolati
ex 30 00	- dello spessore minimo di 1,5 mm
ex 7226 10 10	- dello spessore minimo di 1,5 mm, arrotolati, di larghezza superiori a 500 mm
ex 20 10	- dello spessore minimo di 1,5 mm, arrotolati, di larghezza superiori a 500 mm
ex 91 00	- dello spessore minimo di 1,5 mm, arrotolati, di larghezza superiori a 500 mm

Codice N.C.				
	7201 10 11			
	7201 10 19			
	7201 10 30			
	7201 10 90			
	7201 20 00			
	7201 30 10			
	7201 30 90			
	7201 40 00			
	7202 11 10			
	7202 11 90			
	7202 99 11			
ex	7203 90 00	-	ad esclusione delle masse	
ex	7207 19 11	-	ottenuti mediante colata continua	
ex	7207 19 15	-	ottenuti mediante colata continua	
	7207 19 31			
ex	20 51	-	ottenuti mediante colata continua	
ex	7207 20 55	-	ottenuti mediante colata continua	
ex	7207 20 57	-	ottenuti mediante colata continua	
	20 71			
ex	7208 14 10	-	contenente, in peso, meno dello 0,6% di carbonio, di spessore inferiore a 1,5 mm	
ex	90	-	di spessore inferiore a 1,5 mm, contenente, in peso, meno dello 0,6% di carbonio	
ex	7208 24 10	-	di spessore inferiore a 1,5 mm, contenente, in peso, meno dello 0,6% di carbonio	
ex	90	-	di spessore inferiore a 1,5 mm, contenente, in peso, meno dello 0,6% di carbonio	
ex	32 10	-	contenente, in peso, meno dello 0,6% di carbonio	
ex	30	-	contenente, in peso, meno dello 0,6% di carbonio	
ex	51	-	contenente, in peso, meno dello 0,6% di carbonio	
ex	59	-	contenente, in peso, meno dello 0,6% di carbonio	
ex	91	-	contenente, in peso, meno dello 0,6% di carbonio	
ex	99	-	contenente, in peso, meno dello 0,6% di carbonio	
ex	33 10	-	contenente, in peso, meno dello 0,6% di carbonio	
ex	91	-	contenente, in peso, meno dello 0,6% di carbonio	
ex	99	-	contenente, in peso, meno dello 0,6% di carbonio	
ex	7208 34 10	-	contenente, in peso, meno dello 0,6% di carbonio	
ex	90	-	contenente, in peso, meno dello 0,6% di carbonio	
ex	35 10	-	contenente, in peso, meno dello 0,6% di carbonio	
ex	91	-	contenente, in peso, meno dello 0,6% di carbonio	
ex	93	-	contenente, in peso, meno dello 0,6% di carbonio	
ex	99	-	contenente, in peso, meno dello 0,6% di carbonio	
ex	42 10	-	contenente, in peso, meno dello 0,6% di carbonio	
ex	30	-	contenente, in peso, meno dello 0,6% di carbonio	
ex	51	-	contenente, in peso, meno dello 0,6% di carbonio	
ex	7208 42 59	-	contenente, in peso, meno dello 0,6% di carbonio	
ex	91	-	contenente, in peso, meno dello 0,6% di carbonio	
ex	99	-	contenente, in peso, meno dello 0,6% di carbonio	
ex	43 10	-	contenente, in peso, meno dello 0,6% di carbonio	
ex	91	-	contenente, in peso, meno dello 0,6% di carbonio	
ex	99	-	contenente, in peso, meno dello 0,6% di carbonio	
ex	44 10	-	contenente, in peso, meno dello 0,6% di carbonio	
ex	90	-	contenente, in peso, meno dello 0,6% di carbonio	

Codice N.C.				-
ex		45	10	- contenente, in peso, meno dello 0,6% di carbonio
ex			91	- contenente, in peso, meno dello 0,6% di carbonio
ex			93	- contenente, in peso, meno dello 0,6% di carbonio
ex			99	- contenente, in peso, meno dello 0,6% di carbonio
ex	7208	90	10	- semplicemente tagliati in forma diversa della quadrata o dalla rettangolare
	7209	12	10	
			90	
		13	10	
			90	
		14	10	
			90	
		22	10	
			90	
		23	10	
			90	
		24	10	
			91	
			99	
		32	10	
			90	
		33	10	
			90	
		34	10	
			90	
		42	10	
			90	
		43	10	
			90	
		44	10	
			90	
ex	7209	90	10	- semplicemente tagliati in forma diversa della quadrata o dalla rettangolare
ex	7210	11	10:	- semplicemente trattati in superficie e contenente, in peso, meno dello 0,6% di carbonio - semplicemente tagliati in forma diversa della quadrata o dalla rettangolare
ex		12	11:	- semplicemente trattati in superficie e contenente, in peso, meno dello 0,6% di carbonio - semplicemente tagliati in forma diversa della quadrata o dalla rettangolare
ex		12	19:	- semplicemente trattati in superficie e contenente, in peso, meno dello 0,6% di carbonio - semplicemente tagliati in forma diversa della quadrata o dalla rettangolare
ex		20	10	- semplicemente tagliati in forma diversa della quadrata o dalla rettangolare
ex		31	10:	- semplicemente trattati in superficie e contenente, in peso, meno dello 0,6% di carbonio - semplicemente tagliati in forma diversa della quadrata o dalla rettangolare

	Codice N.C.	-
ex	39 10:	- semplicemente trattati in superficie e contenente, in peso, meno dello 0,6% di carbonio - semplicemente tagliati in forma diversa della quadrata o dalla rettangolare
ex	41 10:	- semplicemente trattati in superficie e contenente, in peso, meno dello 0,6% di carbonio - semplicemente tagliati in forma diversa della quadrata o dalla rettangolare
ex	49 10:	- semplicemente trattati in superficie e contenente, in peso, meno dello 0,6% di carbonio semplicemente tagliati in forma diversa della quadrata o dalla rettangolare
ex	50 10	- semplicemente tagliati in forma diversa della quadrata o dalla rettangolare
ex	60 11	- semplicemente tagliati in forma diversa della quadrata o dalla rettangolare
ex	19	- semplicemente tagliati in forma diversa della quadrata o dalla rettangolare
ex	7210 70 11	- semplicemente trattati in superficie e contenente, in peso, meno dello 0,6% di carbonio - semplicemente tagliati in forma diversa della quadrata o dalla rettangolare
ex	19	- semplicemente tagliati in forma diversa della quadrata o dalla rettangolare
ex	90 31	- semplicemente tagliati in forma diversa della quadrata o dalla rettangolare
ex	33	- semplicemente tagliati in forma diversa della quadrata o dalla rettangolare
ex	35	- semplicemente tagliati in forma diversa della quadrata o dalla rettangolare
ex	39	- semplicemente tagliati in forma diversa della quadrata o dalla rettangolare
ex	7211 12 10	- non arrotalati, contenente, in peso, meno dello 0,6% di carbonio
ex	90	- dello spessore massimo di 6 mm
ex	19 10:	- non arrotalati, contenente, in peso, meno dello 0,6% di di spessore di 1,5 mm o più - contenente, in peso, meno dello 0,6% di carbonio e di spessore di 1,5 mm o più
	91	
	99	
ex	22 10	- non arrotalati, contenente, in peso, meno dello 0,6% di carbone
ex	90	- dello spessore massimo di 6 mm
ex	29 10:	- non arrotalati, contenente, in peso, meno dello 0,6% di di spessore di 1,5 mm o più - contenente, in peso, meno dello 0,6% di carbonio e di spessore inferiore a 1,5 mm
	91	
	99	
ex	30 10:	- di spessore inferiore a 3 mm - detti "magnetici"

Codice N.C.		-
ex	41 10:	- di spessore inferiore a 3 mm - detti "magnetici"
ex	91	- dello spessore massimo di 6 mm
ex	49 10	- di spessore inferiore a 3 mm - detti "magnetici"
ex	7212 10 10	- contenente, in peso, meno dello 0,6% di carbonio
ex	91	- contenente, in peso, meno dello 0,6% di carbonio
ex	21 11	- contenente, in peso, meno dello 0,6% di carbonio
ex	29 11	- contenente, in peso, meno dello 0,6% di carbonio
ex	30 11	- contenente, in peso, meno dello 0,6% di carbonio
ex	40 10	- contenente, in peso, meno dello 0,6% di carbonio
ex	60 91	- dello spessore massimo di 6 mm e contenente, in peso, meno dello 0,6% di carbonio
	7213 10 00	
	7213 20 00	
	7213 31 00	
	39 00	
	41 00	
	49 00	
	7213 50 00	
	7214 20 00	
	30 00	
	40 10	
	91	
	99	
	50 10	
	91	
	99	
	7214 60 00	
	7216 10 00	
	21 00	
	22 00	
	31 00	
	32 00	
	33 00	
	40 10	
	90	
	50 10	
	90	
ex	7216 90 10	- contenente, in peso, meno dello 0,6% di carbonio
	7218 90 50	
ex	7219 14 10	- di spessore inferiore a 1,5 mm
ex	90	- di spessore inferiore a 1,5 mm
ex	7219 21 10	- diversi da quelli laminati sulle quattro facce o con cilindri scanalati
ex	90	- diversi da quelli laminati sulle quattro facce o con cilindri scanalati
ex	22 10	- diversi da quelli laminati sulle quattro facce o con cilindri scanalati
ex	90	- diversi da quelli laminati sulle quattro facce o con cilindri scanalati

	Codice N.C.	-
	23 10	
	90	
	24 10	
	90	
	7219 33 10	
	90	
	34 10	
	90	
	35 10	
	90	
ex	7219 90 11	- semplicemente tagliati in forma diversa della quadrata o dalla rettangolare
ex	19	- semplicemente tagliati in forma diversa della quadrata o dalla rettangolare
ex	7220 11 00	- diversi da quelli laminati sulle quattro facce o con cilindri scanalati, diversi da quelli arrotolati e di larghessa superiori a 500 mm
ex	12 00	- diversi da quelli arrotolati, dello spessore minimo di 1,5mm e di larghessa superiori a 500 mm
ex	7220 20 10	- di spessore inferiore a 3 mm
	7221 00 10	
	00 90	
	7222 10 11	
	19	
	91	
	99	
	40 11	
	40 19	
	7224 90 30	
ex	7225 10 10:	- non arrotolati e di spessore di 1,5 mm o più - di spessore inferiore a 1,5 mm
	91	
	99	
ex	7225 20 11	- diversi da quelli laminati sulle quattro facce o con cilindri scanalati, diversi da quelli arrotolati e de 1,5 mm
ex	19	- di spessore inferiore a 3 mm
ex	30	- semplicemente tagliati in forma diversa della quadrata o dalla rettangolare
ex	30 00	- di spessore inferiore a 1,5 mm
ex	40 10	- diversi da quelli laminati sulle quattro facce o con cilindri scanalati
ex	30	- diversi da quelli laminati sulle quattro facce o con cilindri scanalati
ex	50	- diversi da quelli laminati sulle quattro facce o con cilindri scanalati
	70	
	90	
ex	50 00	- di spessore inferiore a 3 mm
ex	90 10	- semplicemente tagliati in forma diversa della quadrata o dalla rettangolare

Codice N.C. -		
ex	7226 10 10	- diversi da quelli arrotolati, dello spessore minimo di 1,5 mm e di larghezza superiori a 500 mm
	30	
ex	20 10	- diversi da quelli laminati sulle quattro facce o con cilindri scanalati, e diversi da quelli arrotolati, dello spessore minimo di 1,5 mm e di larghezza superiore a 500 mm
ex	31	- di spessore inferiore a 3 mm
ex	91 00	- diversi da quelli laminati sulle quattro facce o con cilindri scanalati, e diversi da quelli arrotolati, dello spessore minimo di 1,5 mm e di larghezza superiori a 500 mm
ex	92 10	- di spessore inferiore a 3 mm
	7227 10 00	
	20 00	
	90 10	
	90 90	
	7228 10 10	
	20 11	
	20 19	
	30 10	
	90	
	70 10	
	80 10	
ex	90	- contenente, in peso, meno dello 0,6% di carbonio
	7301 10 00	
	7209 11 00	
	21 00	
	31 00	
	41 00	
ex	7215 90 10	: in acciai automatici
	7219 31 10	
	90	
	32 10	
	90	
	7222 30 10	
	10 30	
	7223 10 30	
	20 30	
	70 31	

89A0798

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Autorizzazione all'Istituto sperimentale per le colture industriali, in Bologna, ad acquistare un immobile

Con decreto del Presidente della Repubblica 12 ottobre 1988, registrato alla Corte dei conti il 5 gennaio 1989, registro n. 1 Agricoltura, foglio n. 79, sulla proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, l'Istituto sperimentale per le colture industriali di Bologna è stato autorizzato ad acquistare, per le proprie necessità istituzionali, per la somma di L. 475.000.000 dall'ex Istituto dei registri dei prodotti sementieri l'azienda agraria «Bagnaresa», sita in comune di Budrio (Bologna).

89A0816

Autorizzazione all'Ente nazionale delle sementi elette, in Milano, ad acquistare un immobile

Con decreto del Presidente della Repubblica 12 ottobre 1988, registrato alla Corte dei conti il 5 gennaio 1989, registro n. 1 Agricoltura, foglio n. 80, sulla proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, l'Ente nazionale delle sementi elette, con sede in Milano, è stato autorizzato ad acquistare, per le proprie attività istituzionali, per la somma di L. 450.000.000 dalla Cariplo - sezione credito agrario di Milano, un immobile sito in comune di Tavazzano con Villavesco (Milano).

89A0817

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento di società cooperative

Con decreto ministeriale 12 dicembre 1988 le seguenti società cooperative sono state sciolte ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori non essendovi rapporti patrimoniali da definire:

società cooperativa edilizia Xaverio a responsabilità limitata, con sede in Roma, costituita per rogito Pastore in data 1° ottobre 1953, rep. 43974, reg. soc. 2514 del tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia Il Roseto a responsabilità limitata, con sede in Roma, costituita per rogito Sciamanda in data 6 ottobre 1953, rep. 16821, reg. soc. 2594 del tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia S. Rita da Cascia - già S. Rita a responsabilità limitata, con sede in Roma, costituita per rogito Pomàr in data 11 giugno 1953, rep. 47812, reg. soc. 2068 del tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia Nina a responsabilità limitata, con sede in Roma, costituita per rogito Gloriani in data 12 febbraio 1962, rep. 41476, reg. soc. 732 del tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «S.C.E.D.I.S.P.E.P. - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata fra dipendenti statali, parastatali e privati», con sede in Roma, costituita per rogito Intersimone in data 19 febbraio 1954, rep. 19207, reg. soc. 918 del tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia La Capannina a responsabilità limitata, con sede in Roma, costituita per rogito Dragonetti in data 23 luglio 1953, rep. 17488, reg. soc. 2126 del tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia Teveria a responsabilità limitata, con sede in Roma, costituita per rogito Butera in data 10 febbraio 1954, rep. 119579, reg. soc. 1007 del tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia Simplicitas a responsabilità limitata, con sede in Roma, costituita per rogito Schillaci-Ventura in data 6 agosto 1953, rep. 63342, reg. soc. 2134 del tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia Deneb a responsabilità limitata, con sede in Roma, costituita per rogito Mannella in data 12 marzo 1954, rep. 168885, reg. soc. 1601 del tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia Sant'Anna Nove a responsabilità limitata, con sede in Roma, costituita per rogito Tassitani-Farfaglia, in data 4 dicembre 1963, rep. 21598, reg. soc. 421 del tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia Walkiria XIV a responsabilità limitata, con sede in Roma, costituita per rogito Pomàr in data 11 dicembre 1963, rep. 17134, reg. soc. 411 del trib. di Roma;

società cooperativa edilizia Volsci 80 a responsabilità limitata, con sede in Roma, costituita per rogito Capozzi in data 20 marzo 1980, rep. 3377, reg. soc. 2026 del tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia Quindici Aprile fra impiegati delle amministrazioni dello Stato e pensionati a responsabilità limitata, con sede in Roma, costituita per rogito Saturnini in data 14 aprile 1954, rep. 836, reg. soc. 2135 del tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia Sandra Edy a responsabilità limitata, con sede in Roma, costituita per rogito Carosi in data 21 agosto 1988, rep. 1409, reg. soc. 1564 del tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia Embassy a responsabilità limitata, con sede in Roma, costituita per rogito Moscatello in data 20 giugno 1958, rep. 3369-966, reg. soc. 1101 del tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia Edilbank a responsabilità limitata, con sede in Roma, costituita per rogito Misurale in data 22 giugno 1964, rep. 203112, reg. soc. 3185 del tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia Mixtexa a responsabilità limitata, con sede in Roma, costituita per rogito Trombetta in data 2 gennaio 1964, rep. 36721, reg. soc. 972 del tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia Miriam a responsabilità limitata, con sede in Roma, costituita per rogito Arcuri in data 7 aprile 1950, rep. 21140, reg. soc. 916 del tribunale di Roma;

società cooperativa di produzione e lavoro Neuropsichiatria infantile a responsabilità limitata, con sede in Roma, costituita per rogito Colalelli in data 21 gennaio 1981, rep. 57894, reg. soc. 2937 del tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia San Benigno a responsabilità limitata, con sede in Roma, costituita per rogito Maggiore in data 12 dicembre 1960, rep. 34511/11575, reg. soc. 2234 del tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia I Cavernicoli a responsabilità limitata, con sede in Roma, costituita per rogito Sabelli in data 8 aprile 1954, rep. 89130, reg. soc. 2684 del tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia Immobiliare romana C.E.I.R. 1972 a responsabilità limitata, con sede in Roma, costituita per rogito Gazzilli in data 21 gennaio 1972, rep. 55103, reg. soc. 389 del tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia Roma Antica a responsabilità limitata, con sede in Roma, costituita per rogito Cavallaro in data 3 agosto 1964, rep. 116518, reg. soc. 2796 del tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia Il Quadrifoglio Montesacro a responsabilità limitata, con sede in Roma, costituita per rogito Cavallaro in data 30 luglio 1964, rep. 116823, reg. soc. 3124 del tribunale di Roma.

Con decreto ministeriale 12 dicembre 1988 le seguenti società cooperative sono state sciolte ai sensi dell'art 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori non essendovi rapporti patrimoniali da definire:

società cooperativa edilizia L'Elica a r.l., con sede in Roma, costituita per rogito Colabucci in data 15 settembre 1964, rep. 42742, reg. soc. 3574 del tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia La Setina a r.l., con sede in Roma, costituita per rogito Gandolfo in data 27 maggio 1955, rep. 23283, reg. soc. 1411 del tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia Valeria Quarta a r.l., con sede in Roma, costituita per rogito Sales in data 11 febbraio 1958, rep. 43259, reg. soc. 430 del tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia Nostra Casa Serena a r.l., con sede in Roma, costituita per rogito Sabelli in data 14 aprile 1954, rep. 89296, reg. soc. 1809 del tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia Parva Domus Sed Apta Mihi a r.l., con sede in Roma, costituita per rogito Mammuccari in data 21 aprile 1953, rep. 10116, reg. soc. 1122 del tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia Undex a r.l., con sede in Roma, costituita per rogito Cinotti in data 13 febbraio 1964, rep. 201, reg. soc. 912 del tribunale di Roma;

società cooperativa L'Alpina a r.l., con sede in Roma, costituita per rogito Dragonetti in data 21 febbraio 1949, rep. 6658, reg. soc. 576 del tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia Montecalenne a r.l., con sede in Roma, costituita per rogito Mossolin in data 25 novembre 1954, rep. 30006, reg. soc. 3352 del tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia Aurunci a r.l., con sede in Roma, costituita per rogito Armati in data 6 agosto 1954, rep. 9460, reg. soc. 2713 del tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia Santa Barbara Eur a r.l., con sede in Roma, costituita per rogito Pomàr in data 4 dicembre 1963, rep. 116598, reg. soc. 446 del tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia Anitrella a r.l., con sede in Roma, costituita per rogito Gazzilli in data 21 dicembre 1963, rep. 29871, reg. soc. 516 del tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia La Sede a r.l., con sede in Roma, costituita per rogito Marini in data 10 dicembre 1963, reg. soc. 3502 del tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia Dicom 64 a r.l., con sede in Roma, costituita per rogito Cinnirella in data 16 maggio 1964, rep. 95947, reg. soc. 2463 del tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia Causa Nostrae Laetitiae a r.l., con sede in Roma, costituita per rogito Intersimone in data 25 febbraio 1957, rep. 28933, reg. soc. 781 del tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia Domus a r.l., con sede in Roma, costituita per rogito Dobici in data 13 maggio 1964, rep. 379830, reg. soc. 2706 del tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia Colle Fiorito a r.l., con sede in Roma, costituita per rogito Gaudenzi in data 17 novembre 1977, rep. 2930, reg. soc. 5397 del tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia San Benedetto da Filadelfo a r.l., con sede in Roma, costituita per rogito Schillaci, in data 29 maggio 1959, rep. 417463, reg. soc. 1167 del tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia Nauta 1959 a r.l., con sede in Roma, costituita per rogito Schillaci in data 9 aprile 1959, rep. 413237, reg. soc. 935 del tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia La Cittadella a r.l., con sede in Roma, costituita per rogito Scardilli Basile in data 19 maggio 1964, rep. 509922, reg. soc. 2651 del tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia Capitanata 64 a r.l., con sede in Roma, costituita per rogito Manoni in data 3 agosto 1964, rep. 210648, reg. soc. 3194 del tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia Viola Odorata a r.l., con sede in Roma, costituita per rogito Ghi in data 9 ottobre 1963, rep. 5944, reg. soc. 3160 del tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia Rosa a r.l., con sede in Roma, costituita per rogito Ghi in data 19 ottobre 1963, rep. 6054, reg. soc. 3311 del tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia Azalea a r.l., con sede in Roma, costituita per rogito Ghi in data 4 ottobre 1963, rep. 5893, reg. soc. 3001 del tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia Gemma Marina a r.l., con sede in Roma, costituita per rogito Parisella in data 27 febbraio 1956, rep. 46244, reg. soc. 950 del tribunale di Roma.

Con decreto ministeriale 13 dicembre 1988 le seguenti società cooperative sono state sciolte ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori non essendovi rapporti patrimoniali da definire:

società cooperativa edilizia Villa dei Pini a r.l., con sede in Latina, costituita per rogito Millozza in data 16 giugno 1969, rep. 20073, reg. soc. 2384 del tribunale di Latina;

società cooperativa edilizia Happy House a r.l., con sede in Latina, costituita per rogito Russo in data 8 ottobre 1974, rep. 12451, reg. soc. 4259 del tribunale di Latina;

società cooperativa edilizia In Arbore Fructus a r.l., con sede in Formia (Latina), costituita per rogito Di Macco in data 19 maggio 1963, rep. 19236, reg. soc. 6224 del tribunale di Latina;

società cooperativa di produzione e lavoro Santa Barbara a r.l., con sede in Gaeta (Latina), costituita per rogito Di Macco in data 11 giugno 1954, rep. 1791, reg. soc. 639 del tribunale di Latina;

società cooperativa di produzione e lavoro Monte Arcano a r.l., con sede in Monte S. Biagio (Latina), costituita per rogito Scognamiglio in data 23 gennaio 1958, rep. 13975, reg. soc. 865 del tribunale di Latina.

Con decreto ministeriale 30 gennaio 1989 le seguenti società cooperative sono state sciolte ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori non essendovi rapporti patrimoniali da definire:

società cooperativa edilizia Pier - Società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Bari, costituita per rogito Amoruso in data 16 maggio 1980, rep. 13877, reg. soc. 11988 del tribunale di Bari;

società cooperativa edilizia Al Fogher - Società a responsabilità limitata, con sede in Bari, costituita per rogito Magarelli in data 25 gennaio 1978, rep. 69606, reg. soc. 10130 del tribunale di Bari;

società cooperativa edilizia Praga - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata, con sede in Bari, costituita per rogito Caggianelli in data 11 ottobre 1979, rep. 43708, reg. soc. 1979 del tribunale di Bari;

società cooperativa edilizia Carlo Rosselli - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata, con sede in Bisceglie (Bari), costituita per rogito Di Martino in data 20 novembre 1969, rep. 29438, reg. soc. 2371 del tribunale di Trani;

società cooperativa di produzione e lavoro Presenza sociale - Società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Bisceglie (Bari), costituita per rogito Lamanna in data 20 agosto 1981, rep. 3267, reg. soc. 4871 del tribunale di Trani;

società cooperativa La Quercia - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata, con sede in Bisceglie (Bari), costituita per rogito Lamanna in data 1° febbraio 1980, rep. 482, reg. soc. 4267 del tribunale di Trani;

società cooperativa Apulia - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata, con sede in Bisceglie (Bari), costituita per rogito Monterisi in data 13 aprile 1982, rep. 14750, reg. soc. 5189 del tribunale di Trani;

società cooperativa Parco Olivo - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata, con sede in Bitetto (Bari), costituita per rogito Scialpi in data 24 maggio 1973, rep. 19078, reg. soc. 7305 del tribunale di Bari;

società cooperativa Alfa - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata, con sede in Bitonto (Bari), costituita per rogito Carpinelli in data 14 maggio 1981, rep. 11590, reg. soc. 12875 del tribunale di Bari;

società cooperativa La Fiorita - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata, con sede in Bitritto (Bari), costituita per rogito Cesaroni in data 12 aprile 1975, rep. 74677, reg. soc. 8182 del tribunale di Bari;

società cooperativa Cooperativa edilizia ACLI - Speranza - Società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Bitritto (Bari), costituita per rogito Buquicchio in data 6 aprile 1982, rep. 10752, reg. soc. 13941 del tribunale di Bari;

società cooperativa Re del Tempo - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata, con sede in Capurso (Bari), costituita per rogito Buquicchio in data 21 aprile 1975, rep. 164, reg. soc. 8208 del tribunale di Bari;

società cooperativa Domus Ubera - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata, con sede in Castellana Grotte (Bari), costituita per rogito Magarelli in data 29 marzo 1983, rep. 94749, reg. soc. 14943 del tribunale di Bari;

società cooperativa C.E.T.I.C. S.r.l. (Cooperativa edilizia tra insegnanti castellanesi), con sede in Castellana Grotte (Bari), costituita per rogito Meo in data 28 giugno 1957, rep. 15193, reg. soc. 4186 del tribunale di Bari;

società cooperativa Rinascita - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata, con sede in Cassano Murge (Bari), costituita per rogito Petruzzellis in data 7 febbraio 1965, rep. 21507, reg. soc. 5426 del tribunale di Bari;

società cooperativa di produzione e lavoro Colman Cassano - Società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Cassano Murge (Bari), costituita per rogito Costantini in data 29 giugno 1985, rep. 179459, reg. soc. 18506 del tribunale di Bari;

società cooperativa mista Castiglione - Società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Conversano (Bari), costituita per rogito Rotondo in data 22 luglio 1974, rep. 82136, reg. soc. 7973 del tribunale di Bari;

società cooperativa' Dino Pennazzato - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata, con sede in Corato (Bari), costituita per rogito Murolo in data 17 settembre 1973, rep. 4655, reg. soc. 2755 del tribunale di Trani;

società cooperativa edilizia Bracco - Società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Corato (Bari), costituita per rogito Lombardi in data 22 maggio 1975, rep. 13587, reg. soc. 3025 del tribunale di Trani;

società cooperativa Mista Spes - Cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Corato (Bari), costituita per rogito Pantaleo in data 6 giugno 1974, rep. 3373, reg. soc. 2893 del tribunale di Trani;

società cooperativa Modello S.r.l. - Società a responsabilità limitata, con sede in Corato (Bari), costituita per rogito Evangelisti in data 16 maggio 1957, rep. 409, reg. soc. 1712 del tribunale di Trani;

società cooperativa edilizia Progetto Città Nuova - Società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Corato (Bari), costituita per rogito Murolo in data 11 settembre 1984, rep. 26896, reg. soc. 6177 del tribunale di Trani;

società cooperativa mista Comunità braccianti - Società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Gioia del Colle (Bari), costituita per rogito Sagges in data 14 ottobre 1948, rep. 7050, reg. soc. 3221 del tribunale di Bari;

società cooperativa Altercon Gioia - Società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Gioia del Colle (Bari), costituita per rogito Costantini in data 27 giugno 1985, rep. 179416, reg. soc. 18503 del tribunale di Bari;

società Cooperativa Fiamme Gialle Giovinazzo S.r.l., con sede in Giovinazzo, in data 14 febbraio 1977, rep. 16, reg. soc. 9288 del tribunale di Bari;

società cooperativa consorzio tra cooperative edilizie Con.Ed. Sud - Consorzio fra cooperative per l'edilizia economica e popolare nel Sud, con sede in Molfetta (Bari), costituita per rogito Martino in data 31 luglio 1975, rep. 61137, reg. soc. 3047 del tribunale di Trani.

Con decreto ministeriale 30 gennaio 1989 le seguenti società cooperative sono state sciolte ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori non essendovi rapporti patrimoniali da definire:

società cooperativa Olimpia - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata, con sede in Bari, costituita per rogito Labellarte in data 9 agosto 1957, rep. 13023, reg. soc. 4192 del tribunale di Bari;

società cooperativa Condor - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata, con sede in Bari, costituita per rogito Volpe in data 17 aprile 1979, rep. 86, reg. soc. 11068 del tribunale di Bari;

società cooperativa G.I.S.S. S.r.l. - Gruppo di intervento socio-sanitario - Società cooperativa di lavoro a responsabilità limitata, con sede in Bisceglie (Bari), costituita per rogito Bonito in data 31 gennaio 1978, rep. 18898, reg. soc. 3639 del tribunale di Trani;

società cooperativa Fiesta - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata, con sede in Bari, costituita per rogito Caggianelli in data 28 maggio 1979, rep. 43323, reg. soc. 11122 del tribunale di Bari;

società cooperativa Oleificio cooperativo di Adelfia - Società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Adelfia (Bari), costituita per rogito d'Ambrosio in data 31 dicembre 1967, rep. 39981, reg. soc. 5878 del tribunale di Bari;

società cooperativa Madonna della Croce - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata, con sede in Barletta (Bari), costituita per rogito di Fazio in data 2 dicembre 1971, rep. 44149, reg. soc. 2545 del tribunale di Trani;

società cooperativa La Barlettana - Società cooperativa di produzione e lavoro a responsabilità limitata, con sede in Barletta (Bari), costituita per rogito Russo in data 10 dicembre 1982, rep. 9854, reg. soc. 5385 del tribunale di Trani;

società cooperativa Agria Nova - Società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Barletta (Bari), costituita per rogito Manno in data 9 agosto 1979, rep. 64326, reg. soc. 4023 del tribunale di Trani;

società cooperativa Don Uva - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata, con sede in Bisceglie (Bari), costituita per rogito Didonna in data 7 novembre 1984, rep. 40086, reg. soc. 6439 del tribunale di Trani;

società cooperativa La Fratellanza - Società cooperativa di produzione e lavoro a responsabilità limitata, con sede in Bisceglie (Bari), costituita per rogito Monetti in data 30 luglio 1949, rep. 16391, reg. soc. 1268 del tribunale di Trani;

società cooperativa Previdente - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata, con sede in Bisceglie (Bari), costituita per rogito Bonito in data 10 dicembre 1969, rep. 5862, reg. soc. 2378 del tribunale di Trani;

società cooperativa Lavoratori uniti Bitonto - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata, con sede in Bitonto (Bari), costituita per rogito Polito in data 30 gennaio 1981, rep. 91384, reg. soc. 12680 del tribunale di Bari;

società cooperativa Libertas - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata, con sede in Capurso (Bari), costituita per rogito Rotondo in data 13 maggio 1980, rep. 105510, reg. soc. 11986 del tribunale di Bari;

società cooperativa Tenax - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata, con sede in Corato (Bari), costituita per rogito Evangelisti in data 14 marzo 1964, rep. 9036, reg. soc. 2946 del tribunale di Trani;

società cooperativa F. Turati - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata, con sede in Corato (Bari), costituita per rogito Sbano in data 19 gennaio 1981, rep. 716, reg. soc. 4596 del tribunale di Trani;

società cooperativa Zurlo - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata, con sede in Giovinazzo (Bari), costituita per rogito Serrone in data 30 aprile 1975, rep. 30460, reg. soc. 8202 del tribunale di Bari;

società cooperativa L'Approdo - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata, con sede in Giovinazzo (Bari), costituita per rogito Serrone in data 7 marzo 1970, rep. 20131, reg. soc. 6298 del tribunale di Bari;

società cooperativa Radio Locorotondo - Società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Locorotondo (Bari), costituita per rogito Di Marcantonio in data 22 marzo 1977, rep. 9368, reg. soc. 623 del tribunale di Bari;

società cooperativa Agnese - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata, con sede in Modugno (Bari), costituita per rogito Gusman in data 6 marzo 1980, rep. 7150, reg. soc. 11849 del tribunale di Bari;

società cooperativa Pitagora - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata, con sede in Modugno (Bari), costituita per rogito De Gioia indata 13 dicembre 1973, rep. 142363, reg. soc. 7763 del tribunale di Bari;

società cooperativa Ser.Co. - Società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Modugno (Bari), costituita per rogito Caggianelli in data 2 luglio 1985, rep. 50349, reg. soc. 18341 del tribunale di Bari;

società cooperativa Associazione produttori pesca - Società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Molfetta (Bari), costituita per rogito Reggio in data 3 aprile 1980, rep. 4961, reg. soc. 4306 del tribunale di Trani;

società cooperativa Società cooperativa autotrasportatori Molfetta (S.C.A.M. r.l.), con sede in Molfetta (Bari), costituita per rogito Polito in data 25 maggio 1947, rep. 6829, reg. soc. 1148 del tribunale di Trani;

società cooperativa Aldebaran - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata, con sede in Molfetta (Bari), costituita per rogito Graziano Martino in data 21 novembre 1963, rep. 21654, reg. soc. 2017 del tribunale di Trani;

società cooperativa Corrado Giaquinto - Società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Molfetta (Bari), costituita per rogito Graziano Martino in data 17 maggio 1971, rep. 50933, reg. soc. 2474 del tribunale di Trani;

società cooperativa Santa Vittoria - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata, con sede in Molfetta (Bari), costituita per rogito Colella in data 5 gennaio 1971, rep. 130698, reg. soc. 2440 del tribunale di Trani;

società cooperativa S. Francesco - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata, con sede in Molfetta (Bari), costituita per rogito Martino Graziano in data 1° gennaio 1971, rep. 49852, reg. soc. 2465 del tribunale di Trani;

società cooperativa Aldo Moro - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata, con sede in Molfetta (Bari), costituita per rogito Reggio in data 5 giugno 1980, rep. 5189, reg. soc. 4360 del tribunale di Trani;

società cooperativa Associazione produttori pesca - Società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Molfetta (Bari), costituita per rogito Perugini in data 6 marzo 1975, rep. 47089, reg. soc. 3035 del tribunale di Trani;

società cooperativa Fidel-Cisl - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata, con sede in Molfetta (Bari), costituita per rogito Perugini in data 10 marzo 1974, rep. 45559, reg. soc. 2850 del tribunale di Trani;

società cooperativa C.A.I.R. - Cooperativa artigiani installatori riparatori - Società cooperativa artigiana di produzione e lavoro a responsabilità limitata, con sede in Molfetta (Bari), costituita per rogito Perugini in data 27 ottobre 1976, rep. 49400, reg. soc. 3289 del tribunale di Trani;

società cooperativa L'Ancora - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata, con sede in Molfetta (Bari) costituita per rogito Reggio in data 3 aprile 1980, rep. 4964, reg. soc. 4303 del tribunale di Trani;

società cooperativa Arenazza - Società cooperativa a responsabilità limitata con sede in Monopoli (Bari) costituita per rogito Carino in data 5 ottobre 1982, rep. 23029, reg. soc. 14775 del tribunale di Bari;

società cooperativa Coopredil - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata, con sede in Monopoli (Bari), costituita per rogito Carino in data 13 aprile 1978, rep. 1450, reg. soc. 10326 del tribunale di Bari;

società cooperativa Azzurra due - Società cooperativa produzione e lavoro a responsabilità limitata, con sede in Monopoli (Bari), costituita per rogito Carino in data 23 aprile 1985, rep. 40954, reg. soc. 17704 del tribunale di Bari;

società cooperativa Cooprind - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata, con sede in Monopoli (Bari), costituita per rogito Carino in data 11 aprile 1978, rep. 1420, reg. soc. 10386 del tribunale di Bari;

società cooperativa di produzione e lavoro Alterago Palese - Società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Bari, costituita per rogito Costantini in data 27 giugno 1985, rep. 179431, reg. soc. 18517 del tribunale di Bari;

società cooperativa edilizia Sirius - Società a responsabilità limitata, con sede in Bari, costituita per rogito Fornaro in data 24 ottobre 1977, rep. 227910, reg. soc. 9864 del tribunale di Bari.

89A0803

CONSORZIO DI CREDITO PER LE OPERE PUBBLICHE

Avviso riguardante il sorteggio per il rimborso di titoli rappresentanti obbligazioni

Si notifica che il giorno 15 marzo 1989 con inizio alle ore 9 si procederà, presso il servizio organizzazione, dipartimento C.E.D. del CREDIOP - Consorzio di credito per le opere pubbliche, in via Campania, 59/C, Roma, alle seguenti operazioni di estrazione a sorte di obbligazioni per il rimborso alla pari dal 1° luglio 1989:

1) 6% GARANTITE DALLO STATO S.S. AUTOSTRADE:

Emissione prima:

Estrazione a sorte di:

n. 1.768 titoli di L. 50.000
» 1.291 titoli di » 500.000
» 1.144 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 1.877.900.000.

2) 6% S.S. FERROVIE DELLO STATO:

Emissione seconda 1969:

Estrazione a sorte di:

n. 825 titoli di L. 50.000
» 660 titoli di » 250.000
» 1.235 titoli di » 500.000
» 3.290 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 4.113.750.000.

3) 6% S.S. INTERVENTI STATALI:

Emissione ventennale 7/1969-7/1989 - 5ª Emissione:

Estrazione a sorte di:

n. 1.069 titoli di L. 50.000
» 1.828 titoli di » 100.000
» 985 titoli di » 250.000
» 1.973 titoli di » 500.000
» 8.226 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 9.695.000.000.

4) 7% GARANTITE DALLO STATO S.S. AUTOSTRADE:

Emissione prima:

Estrazione a sorte di:

n. 1.674 titoli di L. 50.000
» 1.635 titoli di » 500.000
» 3.379 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 4.280.200.000;

Emissione seconda:

Estrazione a sorte di:

n. 617 titoli di L. 100.000
» 838 titoli di » 500.000
» 2.949 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 3.429.700.000.

5) 7% S.S. FERROVIE DELLO STATO:

Emissione seconda 1972:

Estrazione a sorte di n. 13 serie di L. 1.000.000.000 ciascuna, per il rimborso di tutti i titoli che le compongono, per il complessivo valore nominale di L. 13.000.000.000.

6) 7% S.S. INTERVENTI STATALI:

Emissione ventennale 7/1970-7/1990 - 1ª Emissione:

Estrazione a sorte di:

n. 1.313 titoli di L. 50.000
» 3.041 titoli di » 100.000
» 1.381 titoli di » 250.000
» 3.016 titoli di » 500.000
» 14.177 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 16.400.000.000;

Emissione ventennale 7/1971-7/1991 - 3ª Emissione:

Estrazione a sorte di n. 6 serie di L. 772.500.000 ciascuna, per il rimborso di tutti i titoli che le compongono, per il complessivo valore nominale di L. 4.635.000.000;

Emissione ventennale 7/1971-7/1991 - 3ª Emissione - 2ª Tranche:

Estrazione a sorte di n. 7 serie di L. 318.000.000 ciascuna, per il rimborso di tutti i titoli che le compongono, per il complessivo valore nominale di L. 2.226.000.000;

Emissione ventennale 7/1971-7/1991 - 3ª Emissione - 3ª Tranche:

Estrazione a sorte di n. 7 serie di L. 771.550.000 ciascuna, per il rimborso di tutti i titoli che le compongono, per il complessivo valore nominale di L. 5.400.850.000;

Emissione ventennale 7/1971-7/1991 - 3ª Emissione - 4ª Tranche:

Estrazione a sorte di n. 9 serie di L. 1.000.000.000 ciascuna, per il rimborso di tutti i titoli che le compongono, per il complessivo valore nominale di L. 9.000.000.000;

Emissione ventennale 7/1971-7/1991 - 3ª Emissione - 5ª Tranche:

Estrazione a sorte di n. 6 serie di L. 144.900.000 ciascuna, per il rimborso di tutti i titoli che le compongono, per il complessivo valore nominale di L. 869.400.000;

Emissione ventennale 7/1971-7/1991 - 3ª Emissione - 6ª Tranche:

Estrazione a sorte di n. 12 serie di L. 1.550.500.000 ciascuna, per il rimborso di tutti i titoli che le compongono, per il complessivo valore nominale di L. 18.606.000.000;

Emissione ventennale 7/1972-7/1992 - 5ª Emissione:

Estrazione a sorte di n. 7 serie di L. 1.464.900.000 ciascuna, per il rimborso di tutti i titoli che le compongono, per il complessivo valore nominale di L. 10.254.300.000;

Emissione ventennale 7/1972-7/1992 - 5ª Emissione - 2ª Tranche:

Estrazione a sorte di n. 14 serie di L. 2.641.700.000 ciascuna, per il rimborso di tutti i titoli che le compongono, per il complessivo valore nominale di L. 36.983.800.000;

Emissione ventennale 7/1972-7/1992 - 5ª Emissione - 3ª Tranche:

Estrazione a sorte di n. 19 serie di L. 75.100.000 ciascuna, per il rimborso di tutti i titoli che le compongono, per il complessivo valore nominale di L. 1.426.900.000;

Emissione ventennale 7/1973-7/1993 - 7ª Emissione:

Estrazione a sorte di n. 11 serie di L. 2.251.900.000 ciascuna, per il rimborso di tutti i titoli che le compongono, per il complessivo valore nominale di L. 24.770.900.000;

Emissione ventennale 7/1973-7/1993 - 7ª Emissione - 2ª Tranche:

Estrazione a sorte di n. 15 serie di L. 1.314.000.000 ciascuna, per il rimborso di tutti i titoli che le compongono, per il complessivo valore nominale di L. 19.710.000.000;

Emissione ventennale 7/1973-7/1993 - 7ª Emissione - 3ª Tranche:

Estrazione a sorte di n. 16 serie di L. 4.709.900.000 ciascuna, per il rimborso di tutti i titoli che le compongono, per il complessivo valore nominale di L. 75.358.400.000.

7) 8% GARANTITE DALLO STATO S.S. AUTOSTRADE:

Emissione 1974:

Estrazione a sorte di:

n. 22 titoli di L. 100.000
» 37 titoli di » 500.000
» 2.038 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 2.058.700.000;

Emissione seconda 1974:

Estrazione a sorte di:

n. 18 titoli di L. 100.000
» 61 titoli di » 500.000
» 2.266 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 2.298.300.000;

Emissione 1975:

Estrazione a sorte di:

n. 19 titoli di L. 100.000
» 50 titoli di » 500.000
» 1.852 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 1.878.900.000.

8) 9% GARANTITE DALLO STATO S.S. AUTOSTRADE:

Emissione 1975:

Estrazione a sorte di:

n. 11 titoli di L. 100.000
» 40 titoli di » 500.000
» 438 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 459.100.000;

Emissione seconda 1975:

Estrazione a sorte di:

n. 25 titoli di L. 100.000
» 51 titoli di » 500.000
» 472 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 500.000.000;

Emissione 1976:

Estrazione a sorte di:

n. 3 titoli di L. 100.000
» 36 titoli di » 500.000
» 902 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 920.300.000.

9) 9% S.S. INTERVENTI STATALI:

Emissione quindicennale - Emissione 1974:

Estrazione a sorte di n. 14 serie di L. 255.600.000 ciascuna, per il rimborso di tutti i titoli che le compongono, per il complessivo valore nominale di L. 3.578.400.000;

Emissione quindicennale - Emissione 2ª - 1975:

Estrazione a sorte di n. 52 serie di L. 1.009.600.000 ciascuna, per il rimborso di tutti i titoli che le compongono, per il complessivo valore nominale di L. 52.499.200.000;

Emissione quindicennale - Emissione 2ª - 1975 - 2ª Tranche:

Estrazione a sorte di n. 41 serie di L. 1.442.600.000 ciascuna, per il rimborso di tutti i titoli che le compongono, per il complessivo valore nominale di L. 59.146.600.000;

Emissione quindicennale - Emissione 2ª - 1975 - 3ª Tranche:

Estrazione a sorte di n. 27 serie di L. 268.200.000 ciascuna, per il rimborso di tutti i titoli che le compongono, per il complessivo valore nominale di L. 7.241.400.000;

Emissione quindicennale - Emissione 2ª - 1976:

Estrazione a sorte di n. 13 serie di L. 1.206.800.000 ciascuna, per il rimborso di tutti i titoli che le compongono, per il complessivo valore nominale di L. 15.688.400.000.

10) 10% GARANTITE DALLO STATO S.S. AUTOSTRADE:

Emissione 1977:

Estrazione a sorte di:

n. 1 titolo di L. 100.000
» 2 titoli di » 500.000
» 68 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 69.100.000.

11) 10% S.S. INTERVENTI STATALI:

Emissione quindicennale - 2ª Emissione 1977:

Estrazione a sorte di n. 12 serie di L. 610.800.000 ciascuna, per il rimborso di tutti i titoli che le compongono, per il complessivo valore nominale di L. 7.329.600.000;

Emissione quindicennale - 2ª Emissione 1977 - 2ª Tranche:

Estrazione a sorte di n. 8 serie di L. 2.228.500.000 ciascuna, per il rimborso di tutti i titoli che le compongono, per il complessivo valore nominale di L. 17.828.000.000;

12) 13% S.S. INTERVENTI STATALI DECENNALE:

Emissione decennale - Emissione 1979:

Estrazione a sorte di n. 17 serie di L. 650.000.000 ciascuna, per il rimborso di tutti i titoli che le compongono, per il complessivo valore nominale di L. 11.050.000.000;

Emissione decennale - Emissione 1980:

Estrazione a sorte di n. 31 serie di L. 355.000.000 ciascuna, per il rimborso di tutti i titoli che le compongono, per il complessivo valore nominale di L. 11.005.000.000.

Totale generale L. 455.589.100.000.

Alle suddette operazioni potrà assistere il pubblico.

Con successiva notificazione saranno resi noti i numeri dei titoli sorteggiati.

89A0778

REGIONE VALLE D'AOSTA

Varianti al piano regolatore generale del comune di Brusson

Con deliberazione della giunta regionale n. 185 del 13 gennaio 1989, controllata senza rilievi dalla commissione di coordinamento, sono state approvate le varianti n. 3 e n. 4 del vigente piano regolatore generale del comune di Brusson, adottate con deliberazione consiliare n. 686 del 28 agosto 1987.

Copia di detta deliberazione e delle varianti, munite del visto di conformità all'originale, saranno depositate negli uffici comunali a libera visione del pubblico per tutta la durata di validità del piano.

89A0804

GIUSEPPE MARZIALE, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;
- presso le Concessionarie speciali di:
  BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, SO.CE.DI. S.r.l., via Roma, 80;
- presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1989

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:
- annuale .... L. 265.000
- semestrale .... L. 145.000

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:
- annuale .... L. 40.000
- semestrale .... L. 25.000

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:
- annuale .... L. 150.000
- semestrale .... L. 85.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:
- annuale .... L. 40.000
- semestrale .... L. 25.000

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:
- annuale .... L. 150.000
- semestrale .... L. 85.000

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:
- annuale .... L. 500.000
- semestrale .... L. 270.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, parte prima, prescelto con la somma di L. 35.000, si avrà diritto a ricevere l'indice repertorio annuale cronologico per materie 1989.

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale* .... L. 1.000

Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione .... L. 1.000

Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi»* .... L. 2.400

Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione .... L. 1.000

Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione .... L. 1.000

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale .... L. 80.000

Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione .... L. 1.000

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale .... L. 50.000

Prezzo di vendita di un fascicolo .... L. 5.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

		Prezzi di vendita Italia	Estero
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenenti 6 numeri di Gazzetta Ufficiale fino a 96 pagine cadauna	L. 6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000	6.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale .... L. 200.000

Abbonamento semestrale .... L. 120.000

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione .... L. 1.000

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato:
- abbonamenti .... ☎ (06) 85082149/85082221
- vendita pubblicazioni .... ☎ (06) 85082150/85082276
- inserzioni .... ☎ (06) 85082145/85082189

N. B. — *Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1989, mentre i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1989 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1989.*